

DXXIV

SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE TARGETTI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sul processo verbale:		LUCIFREDI	20796, 20797, 20799, 20806
LIZZADRI	20790	CREMASCHI OLINDO	20801
DUGONI	20790	MARCONI	20802
Congelo	20790	SPIAZZI	20802
Disegni di legge:		CONSIGLIO	20803
<i>(Approvazione da parte di Commissioni</i>		AMENDOLA GIORGIO	20803, 20807
<i>in sede legislativa)</i>	20790	TONENGO	20804
<i>(Autorizzazione di relazione orale)</i>	20809	Disegno di legge (Discussione):	
<i>(Presentazione)</i>	20790, 20791, 20809	Modificazione dell'articolo 72 del codice	
Disegni di legge (Seguito della discussione):		di procedura civile. (1279)	20810
Istituzione della Cassa per opere straordi-		PRESIDENTE	20810
narie di pubblico interesse nell'Italia		CALAMANDREI	20810
meridionale (Cassa per il Mezzogiorno)		LEONE	20819
(1170). Esecuzione di opere straordi-		Proposte di legge (Approvazione da parte	
narie e di pubblico interesse nell'Ita-		<i>di Commissioni in sede legislativa)</i>	20790
lia, settentrionale e centrale. (1171)	20791	Interrogazioni (Annunzio):	
PRESIDENTE	20791, 20792, 20793,	PRESIDENTE	20827
	20794, 20795	NASI	20829
CAMPILLI, <i>Ministro senza portafoglio</i>	20792,	PICCIONI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	20829
	20793, 20794, 20795, 20797, 20798,	Votazione segreta dei disegni di legge:	
	20805, 20808	Stato di previsione della spesa del Mini-	
ALICATA, <i>Relatore di minoranza</i>	20792	stero dell'Africa italiana per l'eserci-	
JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, <i>Relatore</i>		zio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30	
<i>per la maggioranza</i>	20792	giugno 1951. (<i>Approvato dal Senato</i>).	
CIMENTI	20793	(1278);	
AMENDOLA PIETRO	20793	Stato di previsione della spesa del Mini-	
ADONNINO	20793	stero degli affari esteri per l'esercizio	
RICCIO	20793	finanziario dal 1° luglio 1950 al 30	
MATTEUCCI, <i>Relatore di minoranza</i>	20793	giugno 1951. (<i>Approvato dal Senato</i>).	
	20796, 20800, 20808	(1310);	
ZANFAGNINI	20794	Modifica del decreto legislativo del Capo	
COPPI ALESSANDRO	20795, 20796, 20797,	provvisorio dello Stato 26 ottobre	
	20798, 20799, 20805	1947, n. 1328, recante norme per la	
NUMEROSO	20795	effettuazione della lotteria Italia.	
SCOCA, <i>Presidente della Commissione</i>	20795,	(1230)	20791, 20809, 20818
	20797, 20798, 20804		

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1950

La seduta comincia alle 16,30.

GIOLITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

Sul processo verbale.

LIZZADRI. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIZZADRI. Dichiaro che, se ieri fossi stato presente, avrei votato a favore dell'ordine del giorno Nenni. (*Commenti al centro*).

DUGONI. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DUGONI. Dichiaro che, se ieri fossi stato presente, avrei votato a favore del terzo comma dell'ordine del giorno Nenni sul quale è stata chiesta la votazione per appello nominale. (*Commenti al centro*).

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che ha chiesto congedo il deputato Vetrone.

(*È concesso*).

Approvazione di disegni e di proposte di legge da parte di Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di stamane delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla I Commissione (*Interni*):

proposta di legge d'iniziativa dei senatori TERRACINI, CARON, VARRIALE, RUSSO, DE BOSIO, BARONTINI, D'ARAGONA, PARRI e LUCIFERO: « Norme per la protezione e l'assistenza dei sordomuti » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (1118) — (*Con modificazioni*);

dalla IV Commissione (*Finanze e tesoro*):

« Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra » (*Approvato dal Senato*) (1414);

proposta di legge d'iniziativa del deputato CASTELLI AVOLIO: « Concessione all'Ordinario diocesano di Teramo del contributo straordinario di lire 20 milioni per la costruzione nel rione « Giacomo Matteotti » della chiesa di San Berardo » (1167) — (*Con modificazioni*);

dalla V Commissione (*Difesa*):

« Autorizzazione di una seconda spesa di lire 900.000.000 occorrenti per l'applicazione dell'articolo 57 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate » (*Approvato dal Senato*) (901);

« Nomina ad ufficiale di complemento di allievi ufficiali caduti o mutilati di guerra » (1273);

dalla X Commissione (*Industria*):

« Utilizzo del Fondo-lire per finanziamenti all'industria siderurgica » (*Approvato dal Senato*) (1324);

dalla Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, recante norme per la estinzione dei giudizi di epurazione e per la revisione dei provvedimenti già adottati » (520-23);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, concernente modificazioni ai ruoli tecnici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica » (520-48);

« Ratifica dei decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 1180, e 16 aprile 1948, n. 610, concernenti resa dei conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra e per la revisione dei conti arretrati, e modificazione degli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 1180 » (520-53).

Presentazione di un disegno di legge.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Mi onoro presentare alla Camera il disegno di legge:

« Approvazione delle convenzioni con il Banco di Santo Spirito, il Monte dei Paschi di Siena, l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, l'Istituto San Paolo di Torino, la Cassa di risparmio delle province lombarde e Banca popolare di Milano e l'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezia, per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari del Lazio, Toscana, Umbria, Emilia, Romagna, Liguria, Piemonte, Lombardia e Venezia ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Com-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1950

missione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede referente o legislativa:

Votazione segreta di disegni di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951 (*Approvato dal Senato*) ». (1278);

« Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951. (*Approvato dal Senato*). (1310).

« Modifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1328, recante norme per la effettuazione della lotteria Italia ». (1230).

Indico la votazione.

(*Segue la votazione*).

Avverto che le urne resteranno aperte. Si procederà frattanto nello svolgimento dell'ordine del giorno.

Presentazione di un disegno di legge.

TOGNI, *Ministro dell'industria e del commercio*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOGNI, *Ministro dell'industria e del commercio*. Mi onoro presentare alla Camera il disegno di legge:

« Disposizioni circa il prolungamento del periodo di validità dei brevetti per invenzioni industriali ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede referente o legislativa.

Seguito della discussione dei disegni di legge sulla Cassa per il Mezzogiorno e sulla esecuzione di opere straordinarie nell'Italia centro-settentrionale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge sulla Cassa per il Mezzogiorno e sulla

esecuzione di opere straordinarie nell'Italia centro-settentrionale.

Passiamo agli ordini del giorno concernenti il primo di questi disegni di legge, l'esame dei quali è stato rinviato a dopo l'approvazione degli articoli, ultimata nella seduta di stamane.

Se ne dia lettura.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« La Camera

fa voti che nella applicazione della legge sulla Cassa per il Mezzogiorno si tenga conto, nella scelta di persone particolarmente esperte, dei rappresentanti delle organizzazioni nazionali cooperativistiche legalmente riconosciute, si favorisca la istituzione di enti cooperativistici e ci si valga, per quanto possibile, delle cooperative di lavoro nella esecuzione delle opere previste dalla legge stessa ».

FORESI, CIMENTI, MORO GEROLAMO LINO, SULLO, MELIS.

« La Camera,

ritenuta la necessità di promuovere il rafforzamento è lo sviluppo del movimento cooperativistico nel mezzogiorno d'Italia;

constatato che invece attualmente la maggior parte delle cooperative di lavoro edili versano in gravi difficoltà stante l'esiguo numero di lavori ad esse affidati, sia da parte dei privati che dello Stato e degli enti pubblici,

fa voti

affinché la istituenda Cassa per il Mezzogiorno applichi integralmente le vigenti disposizioni del ministro dei lavori pubblici, che prevedono nell'appalto dei lavori condizioni di particolare favore per le cooperative.

Fa voti, soprattutto, affinché la Cassa o i suoi concessionari, qualora essa non proceda direttamente agli appalti, tengano delle gare ristrette a cooperative sole per tutti quei lavori per i quali, essendo prevalente il fattore impiego della mano d'opera, le cooperative risultino particolarmente idonee, come anche che essa, o i concessionari, possano eccezionalmente affidare direttamente, senza necessità di gara, l'esecuzione di lavori a cooperative le quali siano da gran tempo disoccupate ».

AMENDOLA PIETRO, MICELI, MATEUCCI, CERRETI, GRAZIA.

« La Camera,

considerato che, a norma dell'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, il fondo di solidarietà nazionale da detto articolo pre-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1950

visto va determinato in una somma tendenzialmente diretta a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella regione, in confronto alla media nazionale di detti redditi;

considerato che, pertanto, qualsiasi spesa per lavori pubblici in Sicilia, in quanto consegua l'effetto di un aumento dei redditi di lavoro, determina una variazione della relativa media, da tenersi presente nelle periodiche revisioni della somma da assegnarsi a titolo di solidarietà; e che l'articolo 19 della legge sulla Cassa per il Mezzogiorno, nella parte che riguarda l'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, costituisce soltanto applicazione dei suesposti principi che chiaramente risultano da testo dello statuto,

invita il Governo conseguentemente ad applicarlo ».

ADONNINO, LO GIUDICE, CALCAGNO,
TUDISCO, GUERRIERI EMANUELE,
VOLPE, DI LEO, CARONIA, SAL-
VATORE.

« La Camera,

in relazione a quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 1,

fa voti

che, nella distribuzione delle somme che saranno stanziare negli stati di previsione dei Ministeri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici negli esercizi finanziari, durante i quali resterà in funzione la Cassa per il Mezzogiorno, il Governo mantenga a favore delle regioni contemplate nell'articolo 2 una proporzione non inferiore a quella risultante dalla distribuzione avutasi nell'esercizio 1949-1950 ».

RICCIO STEFANO, CARONIA, FIRRAO,
ROCCO, DE MARTINO ALBERTO,
DE MICHELE, VETRONE, COPPA,
GIAMMARCO, CASERTA, NUMEROSO.

« La Camera,

in relazione all'ultimo comma dell'articolo 1 del disegno di legge 1170 e al penultimo comma dell'articolo 1 del disegno di legge 1171,

fa voti

affinché gli stanziamenti di competenza dei singoli Ministeri interessati per le opere, anche straordinarie, a cui si riferiscono i commi citati, destinati alle regioni e alle zone di cui a questi disegni di legge, non siano proporzionalmente inferiori ai valori medi delle assegnazioni loro fatte nell'esercizio finanziario 1949-50 ».

ZANFAGNINI, CARTIA, GIACCI, BEL-
LIARDI.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo su questi ordini del giorno?

CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo li accetta come raccomandazioni.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Alicata, De Martino Francesco ed Amendola Pietro hanno ora presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera esprime il voto che dalla nomina a presidente, vicepresidente e membri del consiglio di amministrazione della Cassa siano esclusi tutti coloro per i quali le leggi elettorali prevedono causa di incompatibilità, nonché coloro che a norma dell'articolo 12 delle disposizioni transitorie della Costituzione sono privati dell'elettorato passivo ed inoltre tutti coloro che facciano parte di consigli di amministrazione, di istituti finanziari, di enti pubblici e società industriali ed agricole e che vi occupino posti preminenti di direzione o che ne abbiano fatto parte fino al 31 dicembre 1949 ».

Qual'è il parere del Governo?

CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio*. A me pare che quest'ordine del giorno dovrebbe essere ritirato, perchè assorbito da un altro che ritengo sia stato concordato fra la Commissione e l'onorevole Alicata. Comunque, non potrei accettare l'ultima parte dell'ordine del giorno.

ALICATA, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALICATA, *Relatore di minoranza*. Mi limiterò a dare qualche spiegazione su quanto ha detto l'onorevole ministro.

Abbiamo presentato quest'ordine del giorno perchè convinti che la Commissione fosse propensa ad accettarlo. Vi sono stati alcuni contatti sia con i colleghi della Commissione, sia con i rappresentanti del Governo e praticamente mi sembra che le cose siano a questo punto: che sulla prima parte dell'ordine del giorno ci si trovi tutti d'accordo, mentre sulla seconda parte l'accordo non è stato raggiunto.

Noi non intendiamo rimanere rigidamente legati alla nostra formulazione; credo che sia possibile raggiungere un accordo.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, *Relatore per la maggioranza*. Personalmente, onorevole Presidente, desidererei accogliere la richiesta che ci viene fatta dall'onorevole Alicata, e proporrei, per intenderci, di riu-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1950

nirci per qualche minuto insieme con il rappresentante del Governo.

Comunque, siccome l'onorevole Alicata ritiene che sia possibile raggiungere l'accordo su un testo concordato, potremmo sospendere per breve tempo la discussione su questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Sta bene. Se non vi sono osservazioni, rimarrà così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Onorevole Foresi, ella insiste a che il suo ordine del giorno, che il ministro ha accettato come raccomandazione, sia posto in votazione?

CIMENTI. Quale secondo firmatario, per rafforzare maggiormente la accettazione dell'ordine del giorno da parte del Governo ritengo utile una deliberazione della Camera, ne chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Onorevole Amendola Pietro?

AMENDOLA PIETRO. Sono sorpreso che il ministro Campilli abbia accettato soltanto come raccomandazione il nostro ordine del giorno, e non l'abbia accettato puramente e semplicemente.

Sta di fatto che il nostro ordine del giorno riproduce, sostanzialmente, un emendamento che avevamo presentato in Commissione, durante la discussione degli articoli, e che poi abbiamo ritirato per invito del ministro, e dietro invito altresì del ministro lo abbiamo sostituito con un ordine del giorno.

Ora è strano che il ministro lo accetti unicamente come raccomandazione, quando poi, praticamente, l'ordine del giorno non fa altro che richiamare delle disposizioni ministeriali, le quali hanno già un valore tassativo per tutti gli uffici centrali e periferici del Ministero dei lavori pubblici e quindi, a maggior ragione, devono valere per la Cassa per il Mezzogiorno.

CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio*. È superfluo richiamare l'osservanza di norme legislative che debbono necessariamente seguire.

AMENDOLA PIETRO. Non si tratta di norme legislative, ma di disposizioni ministeriali.

CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio*. Ci sono poi disposizioni ministeriali che fanno premura, perché in alcuni casi le cooperative siano favorite, soprattutto nelle procedure di appalto.

Si tratta, naturalmente, di disposizioni generiche che non possono mai essere vincolanti.

Quindi, come direttiva da seguire, posso accettare l'ordine del giorno, ma questa accettazione non può essere impegnativa e vincolativa per la amministrazione della Cassa.

PRESIDENTE. Onorevole Amendola?

AMENDOLA PIETRO. È evidente che le disposizioni ministeriali non hanno lo stesso valore delle norme legislative.

Comunque, se l'onorevole ministro è entrato nell'ordine di idee di accettare il concetto dell'ordine del giorno come indirizzo da seguire, non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole Adonnino?

ADONNINO. Mi permetto di insistere per la votazione del mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole Riccio Stefano?

RICCIO STEFANO. Non insisto.

CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio*. Per l'ordine del giorno Adonnino, devo far presente che il contenuto, anche se con una leggera variante, risponde ad una intesa raggiunta stamane. Quindi, il Governo non ha difficoltà a che esso sia posto in votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno Foresi, Cimenti e altri:

« La Camera

fa voti che nella applicazione della legge sulla Cassa per il Mezzogiorno si tenga conto, nella scelta di persone particolarmente esperte, dei rappresentanti delle organizzazioni nazionali cooperativistiche legalmente riconosciute, si favorisca la istituzione di enti cooperativistici e ci si valga, per quanto possibile, delle cooperative di lavoro nella esecuzione delle opere previste dalla legge stessa ».

AMENDOLA PIETRO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMENDOLA PIETRO. Per ovvie ragioni, che non è il caso di illustrare, il nostro gruppo voterà a favore dell'ordine del giorno Foresi.

MATTEUCCI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEUCCI. Il gruppo socialista, che ha sempre sostenuto lo sviluppo della co-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1950

operazione, voterà a favore dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Foresi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ordine del giorno Adonnino:

« La Camera,

considerato che, a norma dell'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, il fondo di solidarietà nazionale da detto articolo previsto va determinato in una somma tendenzialmente diretta a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella regione, in confronto alla media nazionale di detti redditi:

considerato che, pertanto, qualsiasi spesa per lavori pubblici in Sicilia, in quanto consegua l'effetto di un aumento dei redditi di lavoro, determina una variazione della relativa media, da tenersi presente nelle periodiche revisioni della somma da assegnarsi a titolo di solidarietà; e che l'articolo 19 della legge sulla Cassa per il Mezzogiorno, nella parte che riguarda l'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, costituisce soltanto applicazione dei suesposti principi che chiaramente risultano dal testo dello statuto,

invita il Governo conseguentemente ad applicarlo ».

(È approvato).

Onorevole Zanfagnini, ho lasciato isolato il suo ordine del giorno che si riferisce tanto al primo quanto al secondo disegno di legge.

Come ella ha udito, l'onorevole ministro ha accolto a titolo di raccomandazione il suo ordine del giorno. Insiste per la votazione?

ZANFAGNINI. Insisto per la votazione. Quest'ordine del giorno deriva da un emendamento preciso che avevo proposto e che ho accettato di trasformare in un ordine del giorno seguendo i suggerimenti della Commissione e dello stesso Governo. Inoltre, nell'elaborazione mi sono concertato con gli onorevoli componenti della Commissione e del Governo. Prego perciò il Governo di accettare l'ordine del giorno puramente e semplicemente e non solo a titolo di raccomandazione.

CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio*. Onorevoli Zanfagnini, mi pare che vi sia un equivoco nella sua impostazione, perché il

Governo non ha alcuna difficoltà a dichiarare che accetta l'ordine del giorno come direttiva e come indirizzo anche in questo senso; ma non può essere d'accordo nell'impegnarsi in base a quest'ordine del giorno a che gli stanziamenti non siano mai inferiori a quelli che sono stati nell'esercizio finanziario 1949-50, perché con questo principio verremmo a rendere rigidi tutti i bilanci. Non è che non si voglia accogliere lo spirito del suo ordine del giorno, ma è la formulazione vincolativa che non possiamo accettare.

PRESIDENTE. Onorevole Zanfagnini, insiste?

ZANFAGNINI. Non insisto; mi rimetto al Governo, confidando che esso terrà fede agli impegni assunti.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge sulla esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale.

Chiedo al Governo se accetta il testo della Commissione.

CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 1.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

Indicazione delle opere.

« A partire dall'esercizio finanziario 1950-1951 e fino all'esercizio 1959-60 incluso, i Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste provvederanno, nell'ambito delle rispettive competenze e sostenendo gli oneri previsti a carico dello Stato dalla legislazione vigente, a fare eseguire opere straordinarie di pubblico interesse nelle località economicamente depresse delle regioni e province della Repubblica diverse da quelle indicate nell'articolo 2 della legge relativa alla costituzione della « Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale ».

« Le opere di cui al comma precedente comprendono quelle per la sistemazione dei bacini montani, la bonifica, l'irrigazione, la trasformazione agraria, anche in dipendenza dei programmi per la riforma fondiaria, la viabilità minore, gli acquedotti e relative fognature principali.

« Per la esecuzione delle opere, che, a norma delle leggi in vigore, sono in parte a carico degli enti locali, i finanziamenti a favore di questi ultimi sono assicurati dalla Cassa depositi e prestiti con preferenza assoluta su

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1950

altri in armonia a quanto previsto dall'articolo 4 della legge

« L'inclusione di opere nel programma dei lavori importa l'applicazione del secondo comma dell'articolo 20 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e l'estensione dei benefici previsti dall'articolo 13 della medesima legge in favore dei comuni e delle provincie dell'Italia meridionale e insulare.

« La dichiarazione e la delimitazione di zona depressa è fatta dal Comitato dei ministri di concerto col ministro per il tesoro.

« Le indennità da corrispondere ai proprietari dei terreni espropriati in esecuzione dei programmi per la riforma fondiaria non rientrano fra le spese che devono essere sostenute con i finanziamenti previsti dall'articolo 3.

« Restano fermi le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per le spese, anche straordinarie, alle quali lo Stato provvede con carattere di generalità, al cui finanziamento vien fatto fronte mediante stanziamenti nei singoli stati di previsione dei Ministeri suddetti.

« L'erogazione dei contributi, dei sussidi e dei concorsi dipendenti dagli oneri di cui al comma primo, se prevista in forma continuativa, può essere effettuata in periodi di tempo abbreviati, capitalizzando le annualità al tasso che sarà annualmente fissato per le analoghe operazioni previste dall'articolo 4 della legge ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Volgger, Valsecchi e Veronesi hanno proposto il seguente emendamento:

« Al primo comma, dopo le parole: nelle località economicamente depresse, aggiungere le parole: comprese le località gravemente minacciate da franamenti ed alluvioni ».

Non essendo presenti, s'intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

L'onorevole Coppi Alessandro ha presentato il seguente emendamento:

« Al secondo comma, in fine, aggiungere: « l'edilizia scolastica ».

Ha facoltà di svolgerlo.

COPPI ALESSANDRO. Si tratta di aggiungere al secondo comma dell'articolo 1 (del testo della Commissione), dove si fa l'elenco delle opere che vengono finanziate, anche gli edifici scolastici.

Sono rimasto alquanto in dubbio, per verità, se proporre un emendamento di questo

genere, perché data l'estrema modestia della somma che viene stanziata per far fronte alle opere contemplate in questo disegno di legge sembrerebbe poco opportuno allargare ed estendere il campo delle opere stesse. Però, onorevoli colleghi, io ho superato questa riluttanza pensando che effettivamente, se anche una parte modesta di questa modestissima somma viene impiegata per costruire delle scuole — intendo scuole rurali — sarà spesa assai bene.

È un vecchio chiodo che è entrato nella mia testa da parecchio tempo e che non ne è ancora uscito. Ne parlai in occasione della discussione del bilancio della pubblica istruzione dell'anno decorso, e ribadii la necessità di curare una buona volta l'edilizia scolastica rurale, perché in molti centri vi sono delle scuole che non meritano il nome di scuole: sono delle vere e proprie tane, sono ambienti insalubri nei quali non si può né insegnare né imparare convenientemente. Per queste ragioni, onorevoli colleghi, io vi prego di accogliere l'emendamento da me proposto.

NUMEROSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUMEROSO. Nel secondo comma dell'articolo 1, si parla di « viabilità minore », mentre nel disegno di legge sulla Cassa del Mezzogiorno abbiamo sostituito la dizione con: « viabilità ordinaria non statale ».

PRESIDENTE. Sta bene. È una modificazione di carattere formale, di cui terremo conto.

Qual'è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati?

SCOCA, *Presidente della Commissione*. Riconosco fondate le osservazioni sulla necessità di favorire l'edilizia scolastica, però ritengo inopportuno farlo con questa legge, perché, come ha riconosciuto anche l'onorevole proponente, la somma stanziata è così modesta che non conviene distrarla per altri impieghi oltre quelli già previsti.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

CAMPILLI, *Ministro sena portafoglio*. Prego l'onorevole Coppi di non insistere sul suo emendamento, perché se noi dovessimo includere nella legge anche l'edilizia scolastica, dovremmo anche prevedere diverse altre opere di carattere pubblico, come ad esempio ospedali, case popolari ecc. Il concetto che abbiamo tenuto presente è che i 20 miliardi annui debbono essere concentrati nella esecuzione di opere che influiscono decisamente nella situazione economica di alcune

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1950

particolari zone. Occorre evitare la dispersione in lavori diversi, anche se utili.

PRESIDENTE. Onorevole Coppi, ella insiste sul suo emendamento?

GOPPI ALESSANDRO. Sì, signor Presidente.

MATTEUCCI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEUCCI, *Relatore di minoranza*. Il parere dell'opposizione su questo disegno di legge è risaputo, è stato da me esposto nella mia relazione di minoranza: noi voteremo anche contro l'emendamento Coppi, che va ad aggravare i già gravi difetti del disegno di legge. Il voler mettere nel disegno di legge anche l'edilizia scolastica, tenuta presente la modesta somma stanziata, non fa che aumentare i difetti che noi rimproveriamo a questa legge, di avere cioè una natura composita ed ibrida. Noi riteniamo che la legge non potrà assolutamente operare proprio per la sua composizione ibrida, tale da suscitare, senza dubbio, conflitti di competenza fra i vari ministeri. Aggiungendo alle opere anche l'edilizia scolastica si aumentano le competenze, senza peraltro avere le somme disponibili. Per questi motivi noi voteremo contro l'emendamento Coppi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 1:

« A partire dall'esercizio finanziario 1950-51 e fino all'esercizio 1959-60 incluso, i Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste provvederanno, nell'ambito delle rispettive competenze e sostenendo gli oneri previsti a carico dello Stato dalla legislazione vigente, a fare eseguire opere straordinarie di pubblico interesse nelle località economicamente depresse delle regioni e provincie della Repubblica diverse da quelle indicate nell'articolo 2 della legge..... relativa alla costituzione della « Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale ».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma, con la modificazione formale proposta dall'onorevole Numeroso:

« Le opere di cui al comma precedente comprendono quelle per la sistemazione dei bacini montani, la bonifica, l'irrigazione, la trasformazione agraria, anche in dipendenza dei programmi per la riforma fondiaria, la viabilità ordinaria non statale, gli acquedotti e relative fognature principali ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Coppi Alessandro:

« e l'edilizia scolastica ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo 1.

(È approvata).

Gli onorevoli Lucifredi, Ferraris, Russo Carlo, Pertusio, Bima, Stella, Corona Giacomo, Balduzzi, Pacati, Gotelli Angela e Guerrieri Filippo hanno presentato il seguente articolo 1-bis:

« Per le opere riguardanti la viabilità minore da eseguirsi a sensi dell'articolo 1 lo Stato potrà assumere a totale o parziale suo carico la spesa di sistemazione di strade esistenti, anche se per tali opere non sia prevista la concessione di contributi dello Stato. Potrà inoltre assumere a totale o parziale suo carico la costruzione di nuove strade per le quali non sia previsto alcun contributo.

« Per gli acquedotti da eseguirsi a sensi dell'articolo 1 lo Stato potrà assumere a totale suo carico la costruzione delle opere principali di raccolta e di adduzione, ivi compresi i serbatoi ed escluso comunque quanto attiene alla rete di distribuzione ».

L'onorevole Lucifredi ha facoltà di svolgerlo.

LUCIFREDI. Onorevoli colleghi, questo emendamento riproduce una proposta che avevo avuto occasione di svolgere nel mio intervento su questo disegno di legge. Avevo rilevato allora come nel disegno di legge n. 1171 mancasse una norma, che mi sembrava interessante, che invece era contenuta nella legge n. 1170, vale a dire una norma attraverso la quale vi fosse quella possibilità che la legge n. 589, la cosiddetta legge Tupini, non consente di poter raggiungere, cioè procedere con l'intervento dello Stato non soltanto a costruzione di nuove strade per l'allacciamento di capoluoghi comunali alle rispettive frazioni, ma anche, sia pure in casi eccezionali, alla riparazione di strade già in precedenza costruite, che non sia assolutamente possibile mantenere da parte degli enti che le hanno costruite. Vi sono alcuni casi, sia pure marginali, se vogliamo, in cui effettivamente alcune di queste strade della cosiddetta viabilità minore sono state così gravemente danneggiate, per l'uno e per l'altro evento di carattere straordinario, che per riattarle si tratta di fare non opera di manutenzione, ma di ricostruzione. Per questi casi,

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1950

le ragioni di intervento dello Stato sono le stesse che esistono per il caso della costruzione di nuove strade.

Confido che il mio emendamento possa essere accolto, così come dissero l'onorevole relatore e l'onorevole presidente della Commissione, quando ebbi a svolgere queste idee nel mio intervento.

Ritengo che non vi sia timore di danni all'economia generale del progetto nell'accoglimento del mio emendamento, perché qui siamo sempre nel campo della viabilità minore, cioè in quel settore per il quale deve operare questa legge. Si tratta soltanto di ammettere qualche lavoro di più rispetto a quelli che la legge attualmente ammette.

Nel secondo comma il mio articolo pone l'analoga questione in relazione agli acquedotti, ed anche questa è una proposta che io ho formulato in pieno accordo con l'onorevole relatore Angelini, che anzi fu ideatore di questo secondo comma aggiuntivo.

Concludo ricordando che anche qui si prospetta la questione di coordinamento che citava poco fa l'onorevole Numeroso: anziché di viabilità minore — come avevo proposto nel mio testo — bisognerà parlare di viabilità ordinaria non statale, per gli stessi motivi per cui questa formula è stata accolta nelle altre disposizioni di questa legge.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

SCOGA, *Presidente della Commissione*. L'emendamento Lucifredi è la riproduzione letterale dei commi secondo e terzo dell'articolo 4 della legge sulla Cassa per il Mezzogiorno. Già considerato la Commissione è d'accordo nell'accoglierlo.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio*. Concordo con la Commissione; però devo dire all'onorevole Lucifredi che il disegno di legge deve considerarsi diretto specialmente alla costruzione di nuove strade, perché, se dovessimo estendere il provvedimento alla sistemazione delle strade esistenti, lo stanziamento diverrebbe inadeguato. Quindi è soltanto in via eccezionale che si può prendere in considerazione la sistemazione di strade già esistenti.

PRESIDENTE. Onorevole Lucifredi insiste sul suo articolo aggiuntivo?

LUCIFREDI. Sì, signor Presidente. Mi permetta di aggiungere che l'impostazione dell'onorevole ministro era anche la mia: si tratta infatti esclusivamente di misure eccezionali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1-bis testé letto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.
FABRIANI, *Segretario*, legge:

Approvazione delle opere e dei programmi di spesa.

« I programmi delle opere da eseguirsi in ogni esercizio finanziario saranno predisposti e coordinati di concerto fra i Ministri interessati per l'ammontare annuo di lire 20 miliardi e sottoposti all'approvazione di un Comitato di ministri designato dal Consiglio dei ministri.

« Con decreto da emanarsi dal ministro competente è dichiarata, a tutti gli effetti, la pubblica utilità delle opere approvate.

« Le opere stesse sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, numero 2359 ».

PRESIDENTE. L'onorevole Coppi Alessandro ha presentato il seguente emendamento:

« Al primo comma, alle parole: 20 miliardi, sostituire: 25 miliardi ».

Ha facoltà di svolgerlo.

COPPI ALESSANDRO. Io credo di non dover dare ragione del perché proponga la variazione da 20 a 25 miliardi. Penso invece di dover dare ragione della modestia della variazione proposta, perché so che molti troveranno che portare da 20 a 25 miliardi lo stanziamento in discorso è cosa assai da poco. Io non posso porre in dubbio che i colleghi concordino con me su questo, ma mi rendo conto di quelle che sono le esigenze del bilancio dello Stato. Io non sono un economista, non sono un finanziere, anche se mi piace l'economia e la finanza, e quindi trovo maggiore difficoltà, io incompetente, a trovare 5 miliardi in più di quante difficoltà non possa aver trovato qualche illustre economista e finanziere a trovarne o a credere di trovarne addirittura 50.

Ristrettezza di bilancio: quindi necessità che l'aumento proposto sia di proporzioni tali da non portare alcuna rilevante variazione a quelle che sono le necessità della pubblica finanza. Mi sono poi limitato a proporre questa variazione così modesta perché vorrei con facilità superare quelle che sono state le obiezioni le quali qui il Governo ha già enunciato in sede di discussione generale.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1950

Il Governo in sostanza ha detto che le cifre erano quelle che erano: 100 miliardi per l'Italia meridionale e insulare, 20 miliardi per il centro-nord. Io vorrei mettere il Governo in difficoltà ad insistere su questa tesi per quello che riguarda il centro-nord, perché mi pare che non sarà facile da parte del Governo dare la dimostrazione che una variazione di 5 miliardi in più è tal cosa da portare una qualche sensibile scossa nell'equilibrio del bilancio dello Stato.

Mi sono ancora limitato a proporre l'aumento di soli 5 miliardi per un'altra ragione. Io sono un convinto fautore della necessità di andare incontro alle necessità del mezzogiorno d'Italia. Penso che la questione meridionale sia questione di carattere nazionale e che risolverla sul piano nazionale sia un interesse di carattere nazionale che giova a tutta quanta l'Italia, anche all'Italia del centro-nord: ed è questo che sono andato sostenendo in tutte le occasioni, anche di fronte a degli auditori che potevano avere qualche dubbio al riguardo. Ora, ho voluto limitarmi a una proposta d'aumento tanto modesta anche per non dare in modo assoluto l'impressione che io intenda ristabilire un qualche (sia pur lontano) equilibrio fra quelli che sono stati gli stanziamenti che noi abbiamo votato per il sud e l'Italia insulare e quello che discutiamo per il centro-nord. Niente di tutto questo: la proposta di portare lo stanziamento da 20 a 25 miliardi è determinata esclusivamente dalle esigenze obiettive delle zone depresse del centro-nord, esigenze tali che pur portando la cifra da 20 a 25 miliardi saranno ben lontane dal venire soddisfatte in misura congrua. Perché, onorevoli colleghi (non lo dico ai colleghi eletti in collegi del centro-nord, ma per i colleghi dell'Italia meridionale e insulare), anche le necessità di molte zone dell'Italia centro-settentrionale non sono diverse da quelle che voi avvertite. Voi le avete su un piano più esteso: noi le abbiamo in zone più ristrette, ma credetemi quando vi dico che anche noi abbiamo delle zone e — non sono poche data la vastità del territorio dell'Italia centro-nord — le quali purtroppo non sono dissimili dalle vostre.

Per queste ragioni io penso che la Commissione, il Governo e la Camera vorranno accogliere l'emendamento da me proposto (*Applausi*).

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

SGOCA, *Presidente della Commissione*. La Commissione sarebbe ben lieta di aderire all'emendamento proposto dall'onorevole Coppi

se non sussistesse una difficoltà sulla quale, più che la Commissione, è competente il Governo. Se si accogliesse l'emendamento dell'onorevole Coppi, bisognerebbe naturalmente pensare a modificare adeguatamente, ove il Governo ritenesse che lo si possa, l'articolo 3, che riguarda il finanziamento.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo sarebbe lieto, se avesse ne la possibilità, non soltanto di accogliere l'emendamento dell'onorevole Coppi, ma contemporaneamente di aumentare gli stanziamenti per il meridione d'Italia. Perché, non è soltanto qui una ragione di bilancio che spiega il limite delle somme stanziato, ma anche una ragione di perequazione fra il sud e il centro-nord.

Non dimentichi l'onorevole Coppi che i provvedimenti che noi abbiamo presentato alla Camera e anche quelli che riguardano il Mezzogiorno giovano in maniera sensibile al nord.

COPPI ALESSANDRO. Questo l'ho detto anch'io.

CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio*. Allora, se vi è anche una ragione di perequazione, non possiamo chiedere stanziamenti diversi da quelli che sono stati fissati, a meno che non si debba tornare anche sugli stanziamenti fatti per il sud. Faccio inoltre rilevare all'onorevole Coppi che altri provvedimenti che la Camera ha adottato e dovrà adottare e che riguardano particolarmente l'industria, sono provvedimenti che interessano prevalentemente il nord. Quindi bisogna tener conto di questa esigenza perequativa. Se vogliamo fare veramente un disegno di legge che giovi a rialzare le aree depresse del Mezzogiorno, dobbiamo farlo in maniera tale che vi sia una netta distinzione fra i due stanziamenti. Per questi motivi, non posso accogliere l'emendamento Coppi.

PRESIDENTE. Onorevole Coppi, insiste nel suo emendamento?

COPPI ALESSANDRO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte del primo comma dell'articolo 2:

« I programmi delle opere da eseguirsi in ogni esercizio finanziario saranno predisposti e coordinati di concerto fra i Ministeri interessati per l'ammontare annuo di lire ».

(*È approvata*).

Pongo in votazione l'emendamento Coppi: « 25 miliardi ».

(*Non è approvato*).

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1950

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo 2.

(È approvata).

L'onorevole Coppi Alessandro ha presentato il seguente articolo 2-bis:

« Nella predisposizione e coordinazione dei programmi, di cui all'articolo precedente, dovranno essere tenute in particolare considerazione le necessità delle zone depresse di montagna.

« Potrà inoltre aversi riguardo al concorso che popolazioni interessate portassero alla esecuzione delle opere, diminuendone l'onere finanziario a carico dello Stato e delle Amministrazioni locali, con prestazioni volontarie di lavoro, di fornitura di materiali o altrimenti ».

Ha facoltà di illustrarlo.

COPPI ALESSANDRO. Per quello che riguarda la prima parte dell'articolo aggiuntivo esso vuole mettere l'accento sulle necessità delle zone depresse della montagna. Nel centro nord vi sono zone depresse anche in pianura, ma la maggior parte di esse è in territorio di montagna. È quindi la montagna che ha maggiori necessità di provvedimenti. L'onorevole Segni, in un suo recente articolo, ebbe a scrivere che la montagna è una creditrice; io direi che la montagna è una grande creditrice e tutto quello che, anche in misura modesta, si fa per essa si traduce in sostanza nel pagamento di un credito che la montagna ha in confronto alle altre zone.

La seconda parte dell'articolo costituisce una novità.

ALICATA, *Relatore di minoranza*. Sono cose da medio evo!

COPPI ALESSANDRO. V'erano tante cose nel medio evo che tuttora sussistono, anzi peggiorate!

Dicevo dunque che, discutendosi l'anno scorso i bilanci, io ebbi a fare un accenno a quella che poteva essere, per usare una parola infelice, lo sfruttamento delle iniziative di certe popolazioni a beneficio della loro zona. Vi sono delle popolazioni che sarebbero disposte a contribuire alla risoluzione di problemi che direttamente le interessano se il comune, la provincia e lo Stato a loro volta contribuissero in misura sensibile. Specialmente quando si tratta di strade e di acquedotti, le necessità relative sono talmente sentite dalle popolazioni che queste si prestano volentieri a concorrere alla costruzione in modi diversi. Nella montagna della mia provincia, ma certamente pure in molte altre,

vi è una relativa mancanza di strade, perché la loro costruzione comporterebbe un onere non sopportabile dai comuni sia pure con il concorso dello Stato. Ora, se i comuni stessi o lo Stato uniscono le loro forze a quelle iniziative che in molti casi la popolazione è disposta a prendere, tali problemi potrebbero essere finalmente risolti dopo decenni di attesa.

D'altro canto il mio articolo 2-bis è formulato in forma non tassativa.

Vi si dice che « Potrà inoltre aversi riguardo al concorso che popolazioni interessate, ecc. »; non vi si statuisce che « si dovrà aver riguardo al concorso, ecc. ».

Ancora: se le popolazioni interessate sono disposte a dare questo contributo per risolvere dei problemi che direttamente le interessano, io non vedo perché non si debba andare incontro alla volontà e allo spirito di collaborazione di codeste popolazioni.

LUCIFREDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI. Desidero esprimere il mio pieno consenso all'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Coppi. Per la prima parte, in quanto parla espressamente della montagna, io non ho bisogno di aggiungere nulla a quanto a questo riguardo ebbi già a dichiarare nel mio intervento in sede di discussione generale. La zona della montagna, nel centro-nord, è indubbiamente quella che più di ogni altra ha bisogno di aiuto da parte dello Stato.

Ma io ho chiesto la parola non tanto per questo, quanto per esprimere — ripeto — il mio più che caloroso consenso alla seconda parte della proposta, là dove si dice che può tenersi particolare conto delle volontarie offerte di lavoro e di materiali delle popolazioni interessate.

Innanzitutto vorrei rilevare che con questa proposta non si ledono gli interessi di nessuno, perché, evidentemente, si faranno delle ripartizioni regionali di fondi disponibili per l'applicazione di questa legge; la preferenza che caldeggeremo sarà un elemento che giocherà nell'interno della regione perché l'assegnazione venga data piuttosto a questo che a quel comune, fra quelli che hanno fatto la domanda.

Ora, una lunga esperienza in questa materia mi permette di affermare che purtroppo oggi, nella maggioranza dei casi, il denaro pubblico che è speso per lavori pubblici nelle nostre zone di montagna, attraverso i lavori fatti dalle imprese sotto il controllo del Genio civile, è denaro pubblico speso piuttosto male perché, con una somma di gran lunga inferiore a quella che viene messa a disposizione del-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1950

l'impresa che per conto del Genio civile costruisce quella strada, o quell'acquedotto o quel ponte, si potrebbero fare le opere medesime, e farle meglio, accettando l'intervento volontario delle popolazioni. Con la stessa cifra con cui si fa oggi l'acquedotto di un paese di montagna (per esempio, con 10 milioni, che è la spesa media per un piccolo acquedotto del genere) se ne possono fare tre o quattro attribuendo ai comuni la somma necessaria per l'acquisto delle tubazioni e lasciando che la popolazione, come ardentemente desidera, faccia essa stessa il lavoro di scavo e di messa in opera dei tubi.

In sostanza, qui abbiamo sentito lamentare, e dall'opposizione e dagli stessi banchi della maggioranza, che i fondi messi a disposizione per l'applicazione di questa legge non sono sufficienti. La proposta dell'onorevole Coppi permette di far sì che, senza stanziare un centesimo di più, le opere fattibili siano almeno raddoppiate per quanto riguarda le zone di montagna. E mi pare che questo elemento debba avere un peso non indifferente nella valutazione della Camera.

Da parte dei colleghi dell'opposizione si è richiamato il medio evo, e si è parlato di istituzioni di tempi ormai lontani e superati...

Una voce all'estrema sinistra. Le corvées!

LUCIFREDI. D'accordo, ma mi permetto di ricordare che le *corvées*, per antiche che siano, sono contemplate da una legge, quella sulle cosiddette comandate, che vige in Italia fin dal 1868.

Però, io domando a voi, colleghi dell'opposizione, se ritenete che sia contrario allo spirito moderno, che sia contrario allo spirito democratico, che una popolazione voglia migliorare le condizioni di vita del proprio paese, voglia crearsi delle comodità per cui né lo Stato, né altri enti pubblici gli possono dare i mezzi necessari, e a tal fine spontaneamente metta a disposizione la propria forza di lavoro... (*Interruzione del deputato Alicata*).

MATTEUCCI, *Relatore di minoranza*. Ma ciò non va detto nella legge!

LUCIFREDI. Onorevole Alicata, ella si rende perfettamente conto (e lo hanno detto molto ampiamente i colleghi della sua parte) che si può sodistare, coll'intervento statale, una parte soltanto di queste esigenze. D'accordo. E le pare cosa mal fatta che si possa, col volontario concorso della popolazione, realizzare un numero maggiore di opere? Ecco quello che io chiedo.

Non trovo poi che vi sia niente di aberrante, da un punto di vista metodologico,

da un punto di vista sistematico, nell'inserzione nella legge di questo principio quando, come ha detto l'onorevole Coppi, non si tratta di un principio vincolante, ma di una specie di direttiva che viene data agli organi che saranno preposti alla assegnazione dei fondi, perché si orientino in un senso piuttosto che in un altro.

Perdonino i colleghi, se voglio chiarire ancora il mio pensiero. Se vi sono due paesi vicini, i quali hanno entrambi bisogno di acqua, si trovano nelle identiche condizioni di necessità, ed in uno la popolazione dice: « Ci mettiamo a lavorare volontariamente, dedichiamo tutti all'opera un giorno alla settimana, la festa, facciamo come fanno le brigate del lavoro di certi Stati di oriente che vi sono tanto cari, colleghi dell'opposizione, e con il nostro lavoro diminuiamo l'onere della spesa da parte dello Stato » e ciò mentre nell'altro paese si proclama: « Non vogliamo lavorare, deve essere il comune o lo Stato a provvedere, noi stiamo con le braccia incrociate »; se questa situazione si verifica, non è cosa profondamente morale e giusta che fra questi due paesi venga preferito quello che l'opera vuol fare collaborando col suo sforzo diretto, e non soltanto colla petulante insistenza per l'intervento dello Stato? A me sembra che questa sia una esigenza non solo di logica, ma di giustizia distributiva, ed al tempo stesso costituisca un utile incitamento a sviluppare lo spirito civico delle popolazioni. Io credo che una legge che fomenta lo spirito civico sia meritevole dell'approvazione del Parlamento italiano. (*Applausi*).

MATTEUCCI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEUCCI, *Relatore di minoranza*.

Noi siamo favorevoli al primo comma dell'articolo aggiuntivo Coppi.

Per le zone di montagna economicamente depresse del centro nord, evidentemente è vero che esse sono quelle che devono essere tenute in particolare considerazione, perché sono quelle che hanno maggiore bisogno di essere soccorse. E su questo credo che siamo tutti d'accordo. Non siamo invece d'accordo sulla seconda parte. Nella seconda parte, sia pure volontariamente e sia pure di straforo, si verrebbe a riportate nella legislazione quel vecchio carico, quel vecchio residuo delle correnti medioevali, per cui si richiedeva un concorso obbligatorio in natura da parte dei cittadini, concorso che poi veniva a costituire una vera e propria discriminazione,

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1950

perché coloro che possedevano pagavano gli altri cittadini che non possedevano perché andassero a fare la *corvée*, anche per conto loro.

Ricordo che da tutte le parti progressive del Parlamento e del paese vi fu contro questo metodo una lotta lunga e tenace; tutta la democrazia italiana, nelle sue varie graduazioni, ha lottato sempre per abolire questa norma; ed io ricordo modestamente alla Camera che nel 1913, come sindaco del comune di Montemarciano, proposi al consiglio comunale l'abolizione di queste *corvées* che ancora esistevano, per portare la breccia nelle strade comunali, e furono abolite.

Non ritengo opportuno che oggi, sia pure lasciando la facoltà di concorrere volontariamente a prestare le opere, si rimetta in una legge questo che è veramente un residuo medioevale e che il pensiero moderno ha completamente superato. Si dice che stimolare la buona volontà dei cittadini perché concorranò, nelle loro possibilità, a fare delle opere pubbliche, sia un bene: ma questo si può fare senza metterlo nella legge: nessuno vieta che vi siano dei cittadini che possano collaborare volontariamente alla esecuzione di opere pubbliche necessarie.

Io credo che questo non vada messo nella legge, in quanto le autorità locali possono accogliere questi desideri, ma che si ritorni a legiferare immettendovi un principio che è stato superato, noi a questo siamo contrari.

Ed ancora due parole, prima di finire. È strano che un membro della opposizione debba difendere gli organi dello Stato. Lo Stato, però, è di tutti, e non solo della maggioranza. (*Commenti*). Non è ancora lo Stato nostro,...

CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio*. Grazie a Dio!

MATTEUCCI, *Relatore di minoranza*... ma è lo Stato di tutti.

Non è vero che gli organi tecnici dello Stato non rispondano allo scopo e facciano delle opere spendendo più di quello che si dovrebbe spendere. Certo, vi sono delle eccezioni, ma chi conosce profondamente gli uffici del genio civile sa che questi nella grande maggioranza espletano bene la loro funzione, nel senso di fare le opere come sono state progettate, e nello spendere il danaro come meglio è possibile.

La questione che si pone è quella di una vera riforma di questi organi centrali e periferici del Ministero dei lavori pubblici, ed a questo in effetti bisogna addivenire; e soprattutto bisogna richiamare le autorità com-

petenti centrali dalle quali dipendono questi organi, affinché vigilino a che questi organi funzionino come hanno sempre funzionato nella grande maggioranza, e cioè bene ed a beneficio della collettività.

Per queste ragioni noi, mentre voteremo il primo comma dell'emendamento Coppi, siamo decisamente contrari al secondo comma.

PRESIDENTE. Ella quindi chiede la votazione per divisione.

MATTEUCCI, *Relatore di minoranza*. Sì signor Presidente.

CREMASCHI OLINDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREMASCHI OLINDO. Per quanto possa trovarmi d'accordo sul primo comma dell'articolo aggiuntivo Coppi, nel senso di tenere in considerazione le zone della montagna, come zone depresse, non posso affermare altrettanto per ciò che riguarda la seconda parte dell'articolo medesimo.

Nel leggere il presente emendamento, è venuto in me il ricordo di mio nonno quando vi era il duca di Modena, e la mia famiglia ed i suoi antenati che furono sempre lavoratori dei campi, furono costretti a trasportare coi carri ed i birocci del padrone, i selci che oggi formano appunto il selciato della città di Modena, poiché il duca di Modena si serviva appunto dell'opera gratuita dei lavoratori per compiere dei lavori di pubblica utilità.

Con il presente emendamento dell'onorevole Coppi, mi sembra che l'austriaco duca di Modena sia ritornato nella mia città. In quei tempi i miei antenati erano dei boari da spesa, cioè salariati fissi, e come tali il proprietario da cui dipendevano ordinava loro nelle ore notturne o nei giorni festivi le prestazioni d'opere gratuite che il padrone era tenuto ad eseguire per ordine del duca, in base alle estensioni della proprietà terriera di cui era in possesso.

COPPI ALESSANDRO. Si tratta di una prestazione volontaria.

CREMASCHI OLINDO. Saranno volontarie, ma i proprietari le impongono sempre ai loro dipendenti. (*Commenti al centro*).

Leggendo il secondo comma dell'articolo 2-bis presentato dall'onorevole Coppi, si sente apertamente il suono della voce del padrone che dice: « se volete le strade e gli acquedotti, fateli voi col vostro lavoro » (*Commenti al centro*). Noi conosciamo per esperienza vissuta tutto questo, tanto è vero che quando in un podere occorrono determinate opere è al contadino che il padrone si rivolge onde farle eseguire con mano d'opera gra-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1950

tuita. Come può ella, onorevole Coppi, sostenere di andare incontro alle laboriose popolazioni della montagna, volendo introdurre in una legge disposizioni che costringono quei lavoratori a prestare la loro opera volontaria e gratuita per la costruzione di quelle opere pubbliche che gli stessi attendono da anni, dato il loro stato permanente di disoccupazione, onde poter guadagnare qualche giornata di lavoro retribuito?

Tali proposte sono degne di essere sostenute solo da parte di coloro che hanno sfruttato e vogliono sfruttare i lavoratori.

COPPI ALESSANDRO. La gente della montagna fa già questi lavori; non si tratta di lavori forzati.

CREMASCHI OLINDO. Non li vuol fare nessuno. Del resto è inumano ed incosciente il solo fatto di insistere nel ritenere che i lavoratori debbano, nonostante la così grave disoccupazione, prestare la loro opera gratuita per eseguire lavori che sarebbero la unica fonte da cui essi potrebbero trarre un salario onde procurare il pane per i propri figli. Sicché, dato che ella vuole introdurre nella legge disposizioni tendenti a dare la precedenza per il finanziamento di opere pubbliche a quei comuni ed enti o privati che forniscono la mano d'opera gratuita, emerge sempre più evidente che la sua voce, onorevole Coppi, è quella autentica del padrone. (*Commenti al centro*). Andate a vedere in che condizioni vivono i lavoratori della montagna: essi lavorano pochissimi giorni all'anno, essi attendono con ansia che siano stanziati i fondi per la costruzione delle loro strade, dei loro acquedotti, delle loro fognature e voi in luogo di venire incontro a tanta miseria col finanziare le predette opere, cercate di elaborare una legge perché i predetti lavori siano eseguiti con l'apporto di mano d'opera gratuita. A nome del gruppo comunista dichiaro che noi voteremo contro l'articolo 2-bis dell'onorevole Coppi, perché sappiamo che votando contro veniamo incontro alle aspirazioni ed alle esigenze dei contadini della montagna.

MARCONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCONI. Voterò a favore dell'articolo aggiuntivo Coppi. Se avevo qualche dubbio, esso è stato fugato dall'onorevole Cremaschi Olindo. Quanto l'onorevole Coppi propone è già in atto.

Per esempio, il Ministero dell'agricoltura finanzia gli acquedotti rurali per il 75 per cento; il 25 per cento è fornito dagli interessati con prestazioni.

Noi abbiamo decine e decine di progetti, che andiamo spingendo. Le popolazioni, ansiose di avere gli acquedotti, sono felicissime di potersi prestare per la esecuzione.

Nel comune dove io risiedo — il sindaco è un comunista — siamo riusciti a far finanziare due progetti di acquedotti rurali. La popolazione, invece di fare prestazioni del 25 per cento, ha fatto con lodevole altruismo prestazioni per una misura molto superiore, dando modo di eseguire un terzo acquedotto con i risparmi accantonati volontariamente dalla popolazione (*Commenti*).

Lo stesso si può dire per i cantieri. Le nostre popolazioni di montagna lavorano ai cantieri con la retribuzione di 600 lire al giorno: non solo sono contente, ma sono ansiose di veder finanziati nuovi cantieri, perché grazie ad essi possono migliorare le loro condizioni di vita.

MATTEUCCI, *Relatore di minoranza*. Fate una discriminazione della popolazione italiana!

MARCONI. Qui non si tratta che di premiare questo volontarismo. Si tratta di lavori che non hanno nulla di obbligatorio e di coatto. In un comune vicino al mio, retto pure da un sindaco comunista, l'amministrazione si è rifiutata di presentare un progetto di cantiere per fare una strada appunto per le ragioni addotte dai colleghi dell'opposizione. In tal modo la strada è ancora di là da venire e le popolazioni disoccupate sono rimaste con la mano in mano in attesa che si provveda con metodi più moderni.

Per queste ragioni, che sono assolutamente ovvie e che sono anche di natura morale, in quanto si tratta di premiare la gente disposta a lavorare per procacciarsi le proprie comodità, voterò a favore di questo articolo aggiuntivo.

SPIAZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIAZZI. Signor Presidente, in due anni non ho mai preso la parola perché ho capito che vi sono in questa Assemblea molti parolai desiderosi di mettersi in evidenza ed ho lasciato ad essi libero sfogo.

Sarò brevissimo. A conforto della tesi sostenuta dall'onorevole Coppi, mi limito a raccontare un aneddoto recentissimo: a Fane di Negrar (provincia di Verona) non passava la corriera pubblica e quei poveri contadini montanari erano tagliati fuori dalla comunità, perché le strade erano assolutamente impraticabili.

Fui sollecitato a svolgere opera persuasiva presso il comune di Negrar Veronese affinché

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1950

fosse sistemata una strada possibile per far passare la corriera. Non ci riuscii a causa dei limitati mezzi finanziari di quel comune. Andai allora sul luogo, raccolsi i giovani e dissi loro: « Sacrificate, volontariamente, una mezz'ora alla sera, per accomodare la strada ed io vi prometto di far passare la corriera ».

La proposta venne entusiasticamente accettata e la mia promessa mantenuta, sicché oggi, onorevoli colleghi, la corriera passa per Fane e fa regolare servizio, ridonando vita al paese, con grande gioia e soddisfazione della popolazione e, in special modo, dei giovani orgogliosi di aver fatto cosa utile e gradita alla comunità.

È un piccolo esempio, onorevoli colleghi, ma sufficiente a dimostrare come sia accentuata l'attività nel nord ed a spiegare, sia pure in piccola misura, la ragione del suo progresso rispetto al sud. (*Approvazioni — Commenti*).

TONENGO. Voi meridionali aspettate che la manna scenda dal cielo.

BELLAVISTA. Capisco che ella non aspetti la manna dal cielo!...

TONENGO. Senza attività e sacrificio non si ottiene nulla.

CONSIGLIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO. Onorevoli colleghi, dobbiamo esprimere la nostra più cordiale adesione al primo comma dell'emendamento dell'onorevole Coppi.

Voglio ricordare che il gruppo monarchico (che è composto esclusivamente di meridionali) ha avuto l'onore di essere stato il primo a sostenere la necessità di considerare unitamente per la soluzione i problemi delle aree depresse del sud e quelli delle aree depresse del nord, soprattutto di quelle montane. Anzi, noi consideriamo un difetto di questa legge avere in un certo senso isolato il Mezzogiorno in un blocco, considerando le aree depresse del centro-nord in un altro. Del resto, illustrai questo concetto nel mio breve intervento in sede di discussione generale.

Per quanto riguarda il secondo comma dell'emendamento proposto, prego i colleghi nel modo più cordiale di riflettere ancora un istante sul concetto espresso dall'onorevole Coppi. Indubbiamente l'emendamento è assai suggestivo; possiamo fare dei riferimenti storici, a cominciare dalla rivoluzione francese.

Possiamo ricordare le *corvées* le quali vennero appunto trasformate in servizi civici.

Una voce al centro. Ma sono volontari questi!

CONSIGLIO. È per questo che io vorrei avere idee chiare al riguardo. Il secondo comma stabilisce che si potrà inoltre avere riguardo al concorso che popolazioni interessate portassero all'esecuzione delle opere, diminuendone l'onere finanziario a carico dello Stato e delle amministrazioni locali, con prestazioni volontarie di lavoro, di fornitura di materiali o altrimenti.

Ora, si dice che queste sono delle direttive: o queste direttive vengono seguite in senso rigido, e allora questa volontarietà diventa relativa, perché nessun comune potrà avere di questi lavori, se non darà di queste prestazioni volontarie, o d'altra parte si finirà anche per questo punto, dato che si parla di prestazioni volontarie di lavoro e di forniture, per creare una situazione di privilegio tra i comuni, che per ragioni contingenti, per maggiore popolazione, magari per interessamento di benefattori, privati, hanno la possibilità di dare questo contributo, e altri comuni che non l'hanno.

Ora, se queste devono essere direttive semplicemente di carattere generale, alle quali si può derogare, io trovo che allora è perfettamente inutile inserirle in un emendamento come quello proposto.

In conclusione, noi siamo favorevoli al primo comma dell'emendamento, e dichiariamo di essere molto perplessi sul secondo comma.

AMENDOLA GIORGIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMENDOLA GIORGIO. Vorrei aggiungere poche osservazioni di carattere economico alle considerazioni avanzate dall'onorevole Cremaschi Olindo, per quanto riguarda le *corvées*. Io voglio pensare che nessuno le voglia resuscitare. Esse appartengono ad un triste passato di cui viva era ancora l'eco nelle commosse parole dell'onorevole Cremaschi Olindo. Nella sua famiglia di lavoratori della terra, vivo e cocente è restato il ricordo del tempo in cui veniva imposto il lavoro obbligatorio. Quel tempo è di un passato non troppo lontano: Quel passato non deve ritornare. Non si deve più parlare di lavoro obbligatorio non retribuito. Voi dite che la proposta parla di lavoro volontario. Ma la proposta è fatta in modo che questo lavoro volontario potrebbe diventare poi un obbligo. Nelle argomentazioni dell'onorevole Coppi vi è infatti un elemento coattivo, quando egli afferma che fra due comuni dovrebbe essere preferito per l'esecuzione di certi lavori pubblici quello la cui popolazione

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1950

accettasse di fare il lavoro volontario. Abbiamo dunque un elemento coattivo nella scelta dei programmi che poi nell'ambito del comune può far diventare di fatto obbligatorio quel lavoro che dovrebbe essere volontario.

Ma non basta, vi sono da fare alcune osservazioni di carattere economico. Oggi noi abbiamo nel nostro paese due milioni e mezzo di disoccupati. Ritengo che non si possa prescindere da questa realtà. Se vi sono esempi di lavoro volontario al nord, ve ne sono anche al sud. Per esempio, l'anno scorso ad Eboli, la popolazione, al fine di combattere il tifo, per costruire un nuovo acquedotto, si offerse di compiere un lavoro volontario.

Ma il problema è un altro: vi è nel paese una massa di disoccupati che preme, che domanda lavoro. Si è affermato che questa legge per il Mezzogiorno deve essere uno strumento di lotta contro la disoccupazione! Nelle condizioni in cui ci troviamo non possiamo stimolare il lavoro volontario, che finisce per costituire una concorrenza a chi ha bisogno assoluto di lavorare e di guadagnare. S'è fatto cenno alle brigate del lavoro; anche nel 1945-46, ai tempi dei comitati di liberazione nazionale, si era auspicata l'iniziativa dal basso e del lavoro volontario. Ma le brigate dei volontari del lavoro possono operare ad una condizione assoluta e cioè la mancanza totale della disoccupazione. Quando vi è assenza totale di disoccupazione, per le necessità della ricostruzione, ed in certe condizioni sociali e politiche, quando non vi sono gruppi privilegiati e parassitari ed i lavoratori hanno la sicurezza che i loro sforzi e sacrifici vanno a beneficio della collettività nazionale, si può fare appello al lavoro supplementare di carattere volontario. Ma quando vi sono due milioni e mezzo di disoccupati e di contro agli affamati ed ai miseri vi sono gruppi di parassiti che danno sfacciato spettacolo delle loro ricchezze e del loro egoismo, ed uno degli scopi dichiarati dalla legge in discussione è appunto quello di combattere la disoccupazione nelle zone considerate più « depresse » d'Italia, allora l'introduzione nella legge di questa ipotesi di ricorso in certi casi ad un lavoro volontario, rappresentò un vero e proprio ostacolo nei confronti della lotta che si vuol condurre contro la disoccupazione.

Prego, quindi, l'onorevole ministro di voler riflettere su questo emendamento, tanto più che egli ci ha presentata la legge come strumento di lotta contro la disoccupazione. E per le stesse ragioni prego anche i colleghi della maggioranza a voler riflettere e a scor-

gere la sostanza del problema che è economico e non codificare ciò che forse può essere fatto in qualche zona ed in certi casi, ma che invece in altre non è attuabile perché vi sono disoccupati che chiedono di lavorare per potersi guadagnare il necessario per vivere.

TONENGO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONENGO. L'onorevole Amendola ha detto che, quasi quasi, con questo emendamento si aggraverebbe la disoccupazione; ciò non è vero. Non desidero polemizzare con alcuno, ma desidero semplicemente attenermi alla verità dei fatti. Nella mia zona, priva di irrigazione e priva di strade, i lavoratori volontari hanno portato un enorme vantaggio, perché, formando delle cooperative, hanno compiuto opere di irrigazione, hanno costruito strade, e quindi hanno portato sollievo alla disoccupazione. I comuni non avevano la possibilità di pagare, e questa gente con paghe che erano circa la metà di quelle normali, ha arrecato dei grandi benefici alla collettività.

Questi cittadini, lavorando per il bene dei loro comuni, lavorano anche per il bene di comunità ben più grandi: lo Stato e il popolo italiano. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sull'articolo aggiuntivo dell'onorevole Coppi?

SCOCA, *Presidente della Commissione*. Per quanto riguarda la prima parte, io non avrei nulla da obiettare. Credo che sia già nello spirito della legge questa preferenza per le zone depresse di montagna. Ho qualche dubbio se convenga introdurre una norma apposita nella legge, o se non sia più opportuno provvedere con un ordine del giorno. Comunque, sulla sostanza la Commissione è d'accordo.

Per quanto riguarda la seconda parte, mi pare che la discussione sia andata un po' al di là di quello che è il contenuto dell'emendamento dell'onorevole Coppi. Mi sembra fuori posto la polemica intorno al lavoro obbligatorio: problema molto grave, che non si presenta più nelle forme medievali, come si diceva da qualcuno, ma che si affaccia in forme nuove, e, come tale, può non incontrare quelle obiezioni che si fecero nel passato.

Qui, veramente, non si parla di lavoro obbligatorio, ma si parla di offerta volontaria di lavoro. Credo quindi che non vi siano obiezioni di principio da fare a questa offerta volontaria di lavoro, che diminuisce il costo dell'opera a vantaggio della generalità.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1950

Però non devo nascondere che v'è qualche difficoltà tecnica. Non so, anzitutto, come può avvenire che vi possa essere una offerta di lavoro volontario da parte di tutti i cittadini di un comune. Per una certa aliquota di cittadini, la coazione mi sembra che sia indispensabile nella normalità dei casi, perché è impossibile che tutti, al cento per cento, dichiarino di essere disposti ad offrire volontariamente il proprio lavoro. Se si verificasse ciò, ossia una offerta totalitaria, non vedo quali obiezioni si potrebbero fare, ma temo che la condizione non potrebbe verificarsi facilmente. Perciò mi sembra che, a preferenza di una precisa norma legislativa, potrebbe essere più utile un ordine del giorno. Nella pratica vi sono degli aggiustamenti che si possono fare e il caso che citava l'onorevole Spiazzi mi pare che sia molto indicativo. Se vi è una parte della popolazione che vuole eseguire un lavoro volontariamente, sarebbe assurdo porre un divieto; ma il contenuto di una norma giuridica riflette piuttosto l'obbligo generale per tutti, aderenti e non aderenti.

D'altra parte, mi prospetto l'ipotesi di un lavoro complesso che debba essere dato in appalto. Si faccia l'esempio di un acquedotto. Come si stabilirà il corrispettivo dell'appalto? Bisognerà che il comune dica: qui non si appalta tutta l'opera, perché una parte sarà eseguita volontariamente; ma ognuno vede che bisognerà superare non lievi difficoltà nascenti dalla interferenza.

Gli onorevoli colleghi che hanno prospettato questo problema — il quale è indubbiamente un problema meritevole di tutta l'attenzione — si debbono prospettare anche queste difficoltà di ordine pratico.

Sarei, in conclusione, di avviso — e la Commissione è d'accordo con me — di non introdurre una norma nella legge; che si faccia magari un ordine del giorno che potrà essere di guida agli organi governativi, in modo che si possa conseguire quello stesso vantaggio che l'onorevole proponente si riprometteva.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

CAMPILLI, Ministro senza portafoglio. Credo superfluo dichiarare che, per quanto riguarda la prima parte dell'emendamento — quella cioè secondo cui deve essere tenuta in particolare conto la zona di montagna — il Governo si associa ai consensi unanimi dell'Assemblea.

Per quanto riguarda la seconda parte, il Governo fa proprie le considerazioni svolte

dall'onorevole Scoca: che debbano cioè essere apprezzate e tenute presenti le prestazioni volontarie delle popolazioni per la esecuzione di opere pubbliche. La stessa opposizione, pur nella sua critica, ha tuttavia riconosciuto — sia per parte dell'onorevole Matteucci, come dell'onorevole Amendola — che fatti encomiabili, anche recenti, attestano quanto possa essere utile il concorso volontario delle popolazioni per la esecuzione di determinate opere. Gli stessi giornali dell'opposizione qualche volta pubblicano a grossi titoli, come un vanto delle organizzazioni sindacali o delle popolazioni rurali, le opere che queste eseguono di loro iniziativa. Se questo è, e senza quindi scomodare — come ha fatto l'opposizione — il duca di Modena, consideriamo questa possibilità e apprezziamola come un concorso positivo delle popolazioni a risolvere i problemi fondamentali della loro vita sociale. Soltanto a me pare che la inclusione di questo principio nel disegno di legge possa far nascere delle interpretazioni e creare dei vincoli che non sono certo nella stessa intenzione del proponente.

Ritengo che un ordine del giorno (che il Governo accetterebbe, anche come direttiva da dare agli organi periferici della Amministrazione) potrebbe egualmente soddisfare. Prego quindi gli onorevoli Coppi e Lucifredi di accogliere l'invito del Governo e trasformare in un ordine del giorno la seconda parte dell'emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Lucifredi ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera dei deputati, in occasione della discussione del disegno di legge, n. 1071, invita il Comitato dei ministri a tenere particolare conto nella compilazione dei programmi di quei comuni che offrano prestazioni volontarie di lavoro e forniture di materiali le quali valgano a diminuire l'onere finanziario dello Stato e delle amministrazioni locali ».

Questo ordine del giorno sarà posto in votazione prima della votazione segreta del disegno di legge.

COPPI ALESSANDRO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COPPI ALESSANDRO. Accetto il suggerimento che mi viene dal Governo; lo accetto però — lo dichiaro nettamente — senza alcuna convinzione, perché, in sostanza, noi, quando si tenta di fare un qualche cosa di nuovo, si urta contro lo schema burocratico. (*Commenti*).

TONENGO. Bravo!

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1950

COPPI ALESSANDRO. È sempre così. Si deve fare un certo determinato lavoro, mettiamo, una strada: c'è un appalto, c'è una spesa prevista. Ma come farà il burocrate, a calcolare che una parte di questa strada viene aperta spontaneamente dalla popolazione, che una certa massa di sassi o di altro materiale viene portata dalla popolazione, e così via di seguito?

È lo schema burocratico fisso quello che ci impedisce di adottare dei provvedimenti che probabilmente sarebbero molto utili e che in una certa determinata misura in definitiva si adottano già: perché i cantieri di rimboscamento ed i cantieri scuola sono qualche cosa che esce dagli schemi burocratici fissi; e mi pare che in questa legge non ci dovremmo preoccupare tanto di rimanere inquadriati in codesti schemi.

È poi evidente che le *corvées* hanno da fare con la mia proposta come il cavolo con la famosa merenda o viceversa (*Commenti*), anzi assai meno.

È vera ancora un'altra cosa: che l'adozione della mia proposta farebbe aumentare il numero dei lavori, farebbe aumentare il numero degli operai da occupare, e non viceversa (*Commenti all'estrema sinistra — Interruzione del deputato Cremaschi Olindo*), come ha sostenuto l'onorevole Olindo Cremaschi.

Comunque io aderisco alla proposta fatta, che il contenuto sostanziale di questa seconda parte del mio emendamento — che io pertanto ritiro — venga tramutato in un ordine del giorno. Mi sembra che l'ordine del giorno Lucifredi vada però modificato in un punto, là dove si parla di comuni: non si tratta di comuni nel senso amministrativo della parola: si tratta delle popolazioni di comuni; quindi in questo senso bisognerebbe modificare l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Lucifredi se accetta questa modificazione.

LUCIFREDI. Accetto.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo aggiuntivo dell'onorevole Coppi:

« Nella predisposizione e coordinazione dei programmi, di cui all'articolo precedente, dovranno essere tenute in particolare considerazione le necessità delle zone depresse di montagna ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

FABRIANI, Segretario, legge:

Finanziamento delle opere.

« Nell'esercizio finanziario 1950-51 si farà fronte alla spesa per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 con prelievo della quota parte della somma di 55 miliardi spettante alle regioni e province di cui allo stesso articolo 1 e contemplata dall'articolo 18 della legge 23 aprile 1949, n. 165; tale quota parte, da prelevarsi dal conto speciale (fondo-lire) di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, viene determinata nella somma di lire 12.059.313.000.

« Per la differenza occorrente per raggiungere l'importo di 20 miliardi, e cioè per lire 7.940.687.000, sarà provveduto con stanziamento di pari somma a carico del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51. A tale spesa si farà fronte con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla elevazione dal 75 per cento al 76 per cento della quota spettante all'erario sul provento lordo del monopolio dei tabacchi, nonché dai seguenti provvedimenti:

decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50;

decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1950, n. 51, concernente i prezzi di vendita al pubblico di tabacchi lavorati nazionali;

decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1950, n. 52, concernente i prezzi di vendita al pubblico delle pietrine focaie;

decreto ministeriale 10 marzo 1950, concernente i prezzi di vendita al pubblico di sigarette di produzione estera;

decreto ministeriale 10 marzo 1950, concernente il prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi;

decreto ministeriale 1° agosto 1949, concernente variazioni d'imposta e prezzi di vendita dei fiammiferi.

« A partire dall'esercizio finanziario 1951-1952, in ciascuno degli esercizi finanziari fino a quello 1959-60 incluso, sarà stanziata la somma complessiva di 20 miliardi ripartita fra il Ministero dei lavori pubblici e quello dell'agricoltura e delle foreste in relazione ai programmi relativi alle opere di cui all'articolo 1 ».

PRESIDENTE. A questo articolo, l'onorevole Coppi Alessandro ha presentato il seguente emendamento:

« Apportare le modificazioni conseguenti all'aumento dello stanziamento annuale da 20 a 25 miliardi, di cui all'emendamento dell'articolo 2 ».

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1950

L'emendamento però è assorbito dalle precedenti votazioni. Non essendovi altri emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4 e ultimo del disegno di legge. Se ne dia lettura.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'ordine del giorno Lucifredi nella sua definitiva formulazione:

« La Camera dei deputati, in occasione della discussione del disegno di legge n. 1171, invita il Comitato dei ministri a tenere particolare conto nella compilazione dei programmi delle popolazioni che offrano prestazioni volontarie di lavoro e forniture di materiali le quali valgano a diminuire l'onere finanziario a carico dello Stato e delle amministrazioni locali ».

(È approvato).

Comunico che gli onorevoli Alicata, Amendola Pietro e De Martino Francesco hanno presentato il seguente ordine del giorno concordato:

« La Camera,

esprime il voto che dalla nomina a presidente, vicepresidente e membri del Consiglio di amministrazione della Cassa siano esclusi tutti coloro per i quali le leggi elettorali prevedono cause di incompatibilità, nonché coloro che a norma dell'articolo 12 delle disposizioni transitorie della Costituzione sono privati dell'elettorato passivo;

e tutti coloro che facciano parte di Consigli di amministrazione di istituti finanziari, enti pubblici e società industriali e agricole e che vi occupino posti preminenti di direzione ».

AMENDOLA GIORGIO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMENDOLA GIORGIO. Il gruppo comunista voterà a favore dell'ordine del giorno

Alicata. Mi sembra che abbia un significato il fatto che la fine della discussione sul disegno di legge per l'istituzione della Cassa per il Mezzogiorno ci trovi riuniti attorno a questo ordine del giorno, che concerne uno dei punti centrali della discussione, la questione della direzione stessa della istituenda Cassa. Molti colleghi della maggioranza (l'onorevole Jervolino, l'onorevole Scoca e lo stesso ministro Campilli) hanno espresso affettuose preoccupazioni nei confronti delle nostre fortune politiche: ma come, ci hanno detto, voi vi opponete all'approvazione di un progetto di legge che dà ben 1000 miliardi di lavori pubblici al Mezzogiorno (un biscotto, come diceva l'onorevole Giannini)? Come farete a presentarvi di fronte ai vostri elettori dopo avere assunto un atteggiamento contrario a questo disegno di legge? Noi ringraziamo gli onorevoli colleghi per tanta sollecitudine. Noi assolviamo ed un nostro dovere, nella difesa dei legittimi interessi del Mezzogiorno. Ma in realtà, il problema in discussione, che ci ha tenuti occupati 4 mesi, era un altro. La questione non era se si dovesse o non realizzare un programma straordinario dei lavori pubblici. Noi abbiamo sempre dichiarato che il Mezzogiorno ha bisogno anche di molti lavori pubblici. Non di soli lavori pubblici, certamente esso ha bisogno essenzialmente di riforme strutturali, ma certamente i lavori pubblici sono necessari, molti lavori pubblici, e per un valore assai superiore ai 100 miliardi annui. Se il disegno di legge si riducesse ad un semplice programma di lavori pubblici, non avremmo assunto la posizione che abbiamo preso. Ma il problema è un altro, come dice lo stesso titolo del disegno di legge, cioè « l'istituzione di una Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale ». Ed è proprio contro la costituzione di un ente speciale, proprio contro l'oggetto del disegno di legge, quale è indicato nello stesso titolo, che noi, contro la Cassa per il Mezzogiorno abbiamo sviluppato la nostra recisa opposizione.

La nostra opposizione è naturalmente partita da una impostazione generale. Non poteva essere altrimenti. Noi abbiamo espresso le considerazioni per cui riteniamo che il problema deve affrontarsi con una concezione generale diversa da quella che presiede al progetto governativo. Mentre infatti noi vediamo la soluzione della questione meridionale in un rinnovamento democratico del Mezzogiorno e in una riforma della struttura politica ed economica del nostro paese, il Governo si è limitato a con-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1950

siderare il Mezzogiorno come un'area depressa e lo vuole trattare perciò con un'azione che noi abbiamo qualificato di colonizzazione.

È evidente che sopra un problema come quello del Mezzogiorno — problema che da 90 anni costituisce una delle contraddizioni fondamentali della società italiana ed una linea di frattura dell'unità nazionale — dovevano affrontarsi due o più linee generali diverse che esprimessero il modo diverso di giudicare lo sviluppo della società italiana dall'unità in poi, i rapporti tra le classi e le necessarie condizioni per un progresso economico e sociale del nostro paese.

A prescindere da questa divergenza generale (che in fondo era utile sottolineare), questo contrasto ha dato respiro ed ampiezza al dibattito e prescindendo anche dai problemi particolari su cui si è fermata la nostra critica (questione delle fonti di finanziamento, del valore degli impegni assunti dal Governo, della adeguatezza delle somme stanziare), il problema centrale del nostro dibattito è stato questo: la istituzione di un ente nuovo, la Cassa per il Mezzogiorno, è un'iniziativa favorevole o dannosa all'Italia meridionale? È su questo punto o meno di un programma di lavori pubblici che si è formata la nostra opposizione: la quale opposizione è tuttora valida, malgrado che l'accoglimento da parte del Governo dell'ordine del giorno Alicata attenui lievemente le nostre preoccupazioni, per quanto riguarda la composizione degli organi direttivi della Cassa, in quanto saranno impedito alcune nomine particolarmente scandalose. Mi auguro, pertanto, che il Governo stesso tenga fede allo spirito di questo ordine del giorno. Ciò potrebbe attenuare il pericolo che la Cassa diventi in modo sfacciatamente manifesto uno strumento di corruzione politica e di asservimento economico del Mezzogiorno agli interessi di quei gruppi monopolisti italiani e stranieri, che sono responsabili dell'attuale situazione meridionale. Mi auguro che questo ordine del giorno dia modo al Governo di scegliere, per l'amministrazione della Cassa, uomini che diano effettiva garanzia di indipendenza da ogni interesse privato.

Noi saremo lieti di accorgerci domani che questa legge, alla quale daremo il nostro voto contrario, sarà uno strumento di rinascita del Mezzogiorno. Ma noi riteniamo invece che la istituzione di questa Cassa offenda gli interessi delle popolazioni meridionali, perché crea uno strumento di colo-

nizzazione delle regioni meridionali, da parte dei gruppi monopolistici. Questo carattere preminente resta ancora malgrado questo ordine del giorno, che rimane tuttavia un elemento esterno alla legge. La nostra opposizione ha portato un serio contributo alla discussione. Essa ha obbligato il Governo ad attenuare certe sue posizioni, a smentire certe ipotesi, a mettere le mani avanti per certe possibili situazioni, a rafforzare determinati impegni. Lo sviluppo della situazione dimostrerà che noi abbiamo avuto ragione: il giudizio del resto su questa legge non lo daremo noi, ma lo darà la popolazione del Mezzogiorno nella misura che essa potrà apprezzare i frutti positivi o subire gli effetti negativi della istituzione della Cassa. Quella popolazione, del resto, non tarderà a far sentire il proprio peso e la propria volontà per la determinazione e l'attuazione del programma che la Cassa dovrà realizzare per fare in modo che questo programma sia attuato nella misura del possibile, nell'interesse di tutto il Mezzogiorno e non invece secondo gli interessi di qualche gruppo privato.

Noi crediamo con la nostra condotta di avere servito gli interessi del Mezzogiorno. Siamo sicuri che le forze vive che esistono nel Mezzogiorno — quelle forze che hanno già posto il problema meridionale come problema nazionale — sapranno andare avanti per assicurare, con la loro lotta, la rinascita del Mezzogiorno:

MATTEUCCI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEUCCI, *Relatore di minoranza*. Il gruppo socialista voterà l'ordine del giorno concordato, perché, non essendo stata approvata quella che era la nostra richiesta e che voi credete che sia il mio chiedo fisso (ognuno ha il suo, onorevoli colleghi!), quello della azienda autonomia, questo ordine del giorno si avvicina di più alle nostre richieste; per lo meno, questo ordine del giorno tende in qualche modo a sbarrare l'avanzata di quelle forze che tentavano o tentano di impadronirsi di questa Cassa. Noi lo votiamo, dunque, appunto per venire incontro a quelle che erano le nostre richieste e che non sono state del tutto soddisfatte.

CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio*. Mi consentano i colleghi dell'opposizione di rilevare che questo ordine del giorno non è il risultato del dibattito, delle argomenta-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1950

zioni e delle critiche mosse, perché quanto in esso è dichiarato il Governo lo aveva già annunciato all'inizio della discussione in Commissione e in Assemblea. E se veramente il valore dell'ordine del giorno è, come è stato detto, quello del chiodo che scaccia chiodo, non avremmo dovuto sentire ribattere qui, dall'onorevole Matteucci, il suo chiodo della azienda autonoma, né dall'onorevole Amendola quello dei gruppi monopolistici. Purtroppo, onorevole Amendola, quanto ella ha detto a conclusione delle sue critiche (« noi non vorremmo avere ragione, ma vorremmo avere torto ») non si realizzerà mai perché, anche se noi potessimo dimostrare a luce meridiana di avere ragione, voi direste sempre che abbiamo torto.

L'ordine del giorno ripete le dichiarazioni e l'indirizzo del Governo e conferma quanto siano fuori posto le parole grosse che l'onorevole Amendola, anche se con qualche attenuazione, ha oggi ripetuto e secondo le quali la Cassa è uno strumento di corruzione politica e di accaparramento di interessi monopolistici. Parole buone per un comizio, ma non per la Camera!

Questo significa semplicemente voler agitare degli spettri e mettersi fuori della realtà. Il Governo ha dichiarato voler fare della Cassa uno strumento che giovi alle popolazioni del Mezzogiorno, al di fuori e contro, se del caso, a qualsiasi particolare interesse di gruppi anche i più potenti. E, circa il fatto che il consiglio d'amministrazione sarà formato di persone che non siano espressione di gruppi che hanno interessi determinati e prevalenti nel Mezzogiorno, è stata questa una dichiarazione che il Governo ha fatto fin dall'inizio del dibattito. L'onorevole Amendola e gli altri riconoscano che questa intenzione del Governo trova una nuova conferma nell'ordine del giorno. L'accettazione dell'ordine del giorno significa che si ritiene incompatibile la presenza nella Cassa e negli organi direttivi della Cassa di uomini che abbiano nello stesso tempo cariche o funzioni prevalenti in altri organismi economici o finanziari che influiscono sull'economia meridionale. Questa incompatibilità è intesa non in senso formale, ma sostanziale, in modo che la Cassa, al di sopra di qualsiasi particolare ragione, possa operare nell'interesse effettivo del Mezzogiorno e per la rinascita del Mezzogiorno. (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno testé letto.

(È approvato).

I due disegni di legge nn. 1170 e 1171 saranno votati a scrutinio segreto in altra seduta.

Chiusura della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione segreta e invito i segretari a numerare i voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*).

Presentazione di disegni di legge.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Chiedo di parlare per la presentazione di alcuni disegni di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Mi l'onore presentare alla Camera i disegni di legge:

« Provvedimenti relativi agli ufficiali a carriera limitata al grado di capitano promossi per merito di guerra o che hanno beneficiato di avanzamento per merito di guerra »;

« Misura dell'indennità ai medici civili che assistono alle sedute dei consigli e delle commissioni mobili di leva »;

« Proroga, con modifiche, della efficacia della legge 6 novembre 1948, n. 1473, sulla utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, del genio, del commissariato, navali ed aeronautici appartenenti alle amministrazioni militari »;

« Modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588, sul reclutamento dei sottufficiali dei carabinieri »;

« Composizione della commissione centrale di avanzamento degli ufficiali dell'esercito ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati, distribuiti e trasmessi alla Commissione competente con riserva di stabilire se dovranno esservi esaminati in sede referente o legislativa.

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. Comunico che il presidente della IV Commissione permanente ha chiesto che, data l'urgenza del provvedimento, la Commissione medesima possa riferire oralmente all'Assemblea nella seduta di domani sul disegno di legge:

« Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri, ed ai bilanci di talune Aziende auto-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1950

nome per l'esercizio 1949-50 (*Quinto provvedimento*).

Se non vi sono osservazioni, rimarrà così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
TARGETTI**Discussione del disegno di legge: Modificazioni dell'articolo 72 del codice di procedura civile. (1279).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni dell'articolo 72 del codice di procedura civile.

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare l'onorevole Calamandrei. Ne ha facoltà.

CALAMANDREI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, parlo per compiere un dovere, ma so di parlare senza speranza. Anche se il ministro guardasigilli per sua amabilità mi starà ad ascoltare, ed anche se i colleghi della maggioranza non mi interromperanno, so benissimo che gli argomenti che esporrò, anche se fossero esposti da fonte più autorevole e più eloquente della mia, non faranno breccia nei loro cuori, e ancor meno nei loro voti. Questo però mi dà un certo senso di euforia e di serenità. Quando si parla colla sensazione che dipende da noi riuscire a persuadere gli ascoltatori si pensa che se gli ascoltatori non saranno persuasi, questo sarà colpa della nostra insufficienza, si parla con una certa ansietà e si va incontro al rischio di una delusione. Qui invece questa angoscia e questa delusione io non la sento e non la sentirò; perché so già prima, con assoluta chiarezza, come andrà a finire questa discussione. Patti chiari ed amicizia lunga! Ed io considererò come prova di amicizia il fatto che la maggioranza già persuasa del contrario, mi stia tuttavia pazientemente ad ascoltare.

Probabilmente qualcuno di voi ricorda come alla Costituente io ebbi occasione una volta di deplorare quella industria degli annullamenti dei matrimoni che largamente si esercitava allora, e si continua ad esercitare ancora in Italia ed all'estero, davanti ai tribunali civili ed a quelli ecclesiastici.

Questa industria è la naturale conseguenza della mancanza nella legislazione italiana del divorzio; ma qualunque cosa si possa pensare della questione del divorzio, è certo che fino a che il divorzio non vi è, questa

industria non sembra un'attività da incoraggiarsi; ed io stesso allora, cioè più di tre anni fa, mi augurai che si trovassero i mezzi per reprimerla, perché quasi sempre in questi annullamenti, che si potrebbero dire « vicari » perché tengono luogo del divorzio vietato, le parti colludono tra loro per presentare al giudice una situazione di fatto che non corrisponde a verità, commettendo così in maniera tipica una frode alla legge. Si tratta quindi di trovare il mezzo per impedire questa attività collusiva delle parti volta a trarre in inganno il giudice sulla questione di fatto: perché sul fatto il giudice è vincolato dalle prove che le parti gli forniscono ed è tenuto ad accettarlo così come le parti glielo dimostrano: *dona mihi factum, dabo tibi jus*. Il fatto lo provano le parti, e al fatto provato dalle parti, il giudice applica il diritto.

Ma il mezzo adeguato per reprimerle queste frodi alla legge c'era già nel codice di procedura civile, ed era l'articolo 397, che dà al pubblico ministero, in quelle cause in cui il suo intervento è obbligatorio (come sono appunto le cause matrimoniali), il potere di chiedere la revocazione di quelle sentenze che siano « l'effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge ».

Questo articolo era, ed è, un articolo che aveva questo grande vantaggio: di essere diretto soltanto contro le parti, un articolo indirizzato a reprimerle le attività fraudolente e collusive delle parti, ma che non offendeva il giudice, non rimetteva in discussione l'opinione del giudice, la decisione della *quaestio juris*; si limitava a reprimerle ciò che le parti avessero macchinato tra loro per trarre in inganno il giudice nella risoluzione della *quaestio facti*.

Indubbiamente questo articolo non era, sotto l'aspetto pratico, sempre efficace; ed io sarei stato d'accordo (e credo che il mezzo pratico ci sarebbe stato) per rendere questo articolo più efficace, per dare al pubblico ministero, in casi come questi, iniziative probatorie più larghe di quelle che ha, poteri inquisitori che servissero a far scoprire la frode e la collusione, anche in quei casi in cui con l'articolo come è attualmente, questa scoperta non è molto facile. Sarei stato favorevole, ripeto, perché si sarebbe trattato di mezzi diretti contro le parti, e non contro il giudice.

Questo suggerimento, di cercare un rimedio che non sia offensivo per la magistratura, ebbi modo di darlo, in una conversazione amichevole, al compianto guardasigilli Grassi, e mi era parso che, ad un certo momento,

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1950

anche egli fosse entrato in questo ordine di idee.

Io gli dicevo: « Non offendiamo i giudici! » Perché la modificazione all'articolo 72 com'è concepita dalla proposta di legge che siamo qui a discutere, è veramente un'offesa fatta al giudice; in quanto non è diretta a reprimere l'inganno macchinato dalle parti, ma è diretta a reprimere, a coartare l'opinione del giudice, imponendogli, in sostanza, la opinione che, per il tramite del pubblico ministero, il Governo ritiene preferibile.

Voi sapete, onorevoli colleghi, che la proposta di questa modificazione all'articolo 72 ha tutto un retroscena politico e dottrinario; dietro questo articolo 72 c'è una rovente polemica, nella quale sono entrati non soltanto giuristi, dell'una parte e dell'altra, ma anche altissimi magistrati, dell'una parte e dell'altra. E una polemica non si sarebbe accesa così, se si fosse trattato soltanto di un dissidio di forma: non è mai avvenuto, io credo, che intorno alla formulazione di un articolo di procedura, intorno a questa materia di solito ritenuta arida e secca, che è la procedura, si sia svolta per tanti mesi, forse ormai già per anni, una polemica tra giuristi e magistrati, se dietro ad essa non ci fosse una questione più grave, più alta, una questione di carattere politico, una questione, addirittura, di carattere costituzionale.

Voi sapete quale è stata l'occasione che ha motivato questa proposta.

Nella giurisprudenza, in questi ultimi anni, si erano manifestate tra alcune corti di appello, certe discordanze di giurisprudenza intorno a diverse questioni di diritto matrimoniale: in maniera più decisa intorno a due questioni.

Una è stata la famosa questione delle sentenze di annullamento matrimoniale pronunziate in Romania, le quali, in base ad una convenzione internazionale del 1880 tra l'Italia e la Romania, si era ritenuto fino a tempi assai recenti che avessero in Italia piena efficacia e fossero senz'altro trascrivibili dall'ufficiale di stato civile senza bisogno del giudizio di delibazione davanti alla corte di appello competente.

Ad un certo momento alcune corti, in seguito a una circolare del guardasigilli, hanno variato la loro giurisprudenza; cioè hanno cominciato a ritenere che, anche per dare efficacia in Italia a queste sentenze romene, occorresse il giudizio di delibazione; altre corti hanno invece insistito nel ritenere che questo giudizio non occorresse. E il dissenso si è mantenuto fino ad oggi.

Altra questione, che ha alimentato la polemica, è stata quella dell'annullamento della trascrizione di un matrimonio concordatario per infermità di mente di uno dei coniugi al momento della trascrizione. Si era affermata, a partire dal 1943, una giurisprudenza secondo la quale il matrimonio concordatario, celebrato secondo il rito cattolico e diventato efficace anche agli effetti civili mediante la trascrizione, poteva tuttavia perdere tali effetti civili, se il tribunale civile, competente a decidere sulla validità della trascrizione, ritenesse che, al momento della trascrizione, uno degli sposi fosse infermo di mente, e quindi naturalmente incapace, anche se non interdetto.

Ma, dopo il 1945, alcune corti hanno cominciato a seguire un contrario avviso, ritenendo che su questa questione la competenza a decidere spettasse non ai tribunali civili, ma a quelli ecclesiastici.

Si era dunque manifestata, su questo e su altre questioni di diritto matrimoniale, una disparità di giurisprudenza. Che cosa accadeva, nel passato, quando tra diverse corti regionali si manifestava una diversità di giurisprudenza su una certa questione di diritto? Vi era la Corte di cassazione, alla quale prima o poi, per iniziativa di una delle parti interessate, e, naturalmente, senza bisogno di interventi del governo o del legislatore, la questione arrivava per la decisione: e la Corte suprema poteva così scegliere tra le opinioni contrastanti e pronunciarsi per quella che riteneva preferibile.

È frequente, nel campo della giurisprudenza civile ed anche di quella penale, il caso che tra diverse corti regionali si manifestino siffatti dispareri; e mai è venuto in mente al governo di rimediare a questi dissensi col dare al pubblico ministero poteri diversi da quelli che ha normalmente.

Qui invece il guardasigilli ha ritenuto necessario proporre un mezzo coercitivo e drastico: questa modificazione dell'articolo 72, che dovrebbe servire ad ottenere di autorità, direi quasi « per decreto del principe », la uniformità a tutti i costi della giurisprudenza su queste questioni di diritto matrimoniale; e non tanto l'uniformità, quanto l'uniformità nel senso voluto dal Governo.

È noto che nella legge vi era già un mezzo per arrivare ad ottenere dalla Corte suprema una pronuncia che servisse di orientamento per l'avvenire quando le parti non avessero proposto ricorso nel loro interesse: era il ricorso nell'interesse della legge, previsto dall'articolo 363 del codice di procedura civile,

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1950

che, quando le parti non hanno ricorso nel termine contro una sentenza di un giudice di appello, permette al procuratore generale di denunciarla alla Corte suprema affinché esprima teoricamente la sua opinione sulla questione di diritto, senza però che con questo si tolga efficacia pratica alla sentenza, ormai passata in giudicato perché contro di essa non hanno ricorso le parti interessate.

Coll'articolo 72 si vuole oggi qualcosa di più. Si vuole dare al pubblico ministero il potere di ricorrere in Cassazione agli stessi effetti del ricorso di parte; di sostituirsi alle parti nel chiedere la modificazione di una sentenza che regola un rapporto tra le parti e che le parti hanno accettato: non per ottenere, quindi, una pronuncia soltanto teorica, ma addirittura per far annullare, nonostante che le parti non abbiano ricorso in Cassazione, la sentenza basata su una opinione che soddisfa le parti ma che non soddisfa il Governo.

Perché è stato fatto questo? Perché in questi casi di diritto matrimoniale è interessata la Chiesa, e si trovano in conflitto due interpretazioni della legge, una delle quali corrisponde all'opinione della Chiesa, mentre l'altra è contraria. Il Governo ha scelto la prima e propone questa modificazione dell'articolo 72 del codice di procedura civile per far sì che questa opinione sia imposta coattivamente anche ai giudici che in coscienza ritengono preferibile l'altra.

Onorevole ministro, sotto l'aspetto della tecnica legislativa questa modificazione dell'articolo 72, mi permetta, è un mostriciattolo, perché è in contrasto con una serie di principi elementari appartenenti a quella logica giuridica che sta alla base di tutti i sistemi processuali.

Il dare al pubblico ministero il potere di proporre una impugnazione con effetti pratici e concreti, quando esso non è parte, quando è semplicemente un interveniente e quindi non essendo parte non può avere nel giudizio quella posizione di soccombente, che per regola generale è qualità indispensabile per acquistare la legittimazione attiva all'impugnazione, quando il diritto di impugnazione si trova riconosciuto a chi non ha il diritto di azione, mentre di regola quello non è che un aspetto e una manifestazione di questo; tutto ciò può sembrare, al lume dei principi elementari, un'eresia. Ma questo potrebbe non avere grande importanza: possono essere talvolta ragioni politiche per cui il legislatore è disposto anche a superare la logica dei giuristi, rilasciando alla dottrina e ai giudici la

funzione di trovare una giustificazione razionale e magari addirittura il senso comune, anche a leggi che magari appaiano irrazionali e insensate.

Sempre sotto il profilo della tecnica giuridica c'è poi da fare un'altra osservazione: che cosa succederà in caso di ricorso in Cassazione proposto dal pubblico ministero nel giudizio di rinvio? Se il pubblico ministero ricorrente vincerà (ho l'impressione che vincerà assai spesso...) la sentenza impugnata sarà annullata e il processo sarà rinviato ad altra corte. Ma qui potranno prodursi complicazioni di ordine processuale: quali saranno nel giudizio di rinvio i poteri del pubblico ministero? Se il pubblico ministero ha soltanto il potere di impugnare e non ha il potere di agire, ci si può domandare che cosa avverrà nel giudizio di rinvio se, rimanendo le parti assenti o inattive, il pubblico ministero mancherà del potere d'iniziativa necessario perché il giudizio di rinvio abbia una conclusione pratica e positiva.

E vi sarebbe anche da rilevare il ragguardevole passo in senso autoritario ed inquisitorio che, così, il nostro codice di procedura civile viene a fare con questa modificazione dell'articolo 72. Ricordo che quando si discuteva dinanzi alla terza Commissione legislativa il disegno di riforma al codice di procedura civile recentemente approvato, il collega onorevole Maxia non lasciava occasione per deplorare che il codice vigente abbia dato troppo campo al principio d'autorità, eccessivamente riducendo il potere dispositivo delle parti. Ma colla riforma che oggi si discute il carattere autoritario del nostro processo si estende e si rafforza.

Nel codice di procedura civile sovietica, il pubblico ministero ha in ogni caso un generale potere di iniziativa che, anche nei rapporti di diritto civile, gli permette di sostituirsi alle parti quando rimangono inerti: l'articolo 72, oggi, fa un notevole passo verso quel sistema. Nel codice sovietico, ad esempio, se un creditore si astiene dal chiedere il pagamento al suo debitore, il pubblico ministero può agire per riscuoterlo, e se il creditore non interviene nel giudizio e non dichiara di volersi giovare di tale iniziativa, la riscossione va a favore dello Stato. Ma almeno nel codice sovietico la coerenza sistematica è rispettata: perché il pubblico ministero ha in ogni caso il potere di agire in sostituzione del privato tutte le volte che questo rimanga inerte; mentre la incongruenza sistematica di questa vostra riforma è, come dicevo, quella di aver dato al pubblico ministero un potere

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1950

di impugnazione quando gli manca il potere di iniziativa, che ne è la logica premessa.

Ma lasciamo andare: queste sono malinconie da giuristi attaccati alla forma; non è questo il punto essenziale della questione. Il punto essenziale è un altro: è l'aspetto politico, l'aspetto, direi, costituzionale. Qui, onorevoli colleghi, ho l'impressione che, quantunque la questione che si discute possa sembrare di limitata estensione pratica, sia in giuoco qualcosa di molto più alto ed essenziale: cioè la dignità e l'indipendenza della magistratura. Proprio mentre si tratta di dare attuazione a quella riforma fondamentale, che dovrebbe garantire l'indipendenza della magistratura, in conformità della premessa contenuta nella Costituzione, questa riforma dell'articolo 72 è proprio un colpo all'indipendenza della magistratura. Con questa riforma si vogliono mettere sotto sorveglianza e sotto tutela i magistrati che interpretino le leggi matrimoniali in senso non gradito al Governo. Quando si verifica un contrasto tra l'interpretazione ortodossa e l'interpretazione eretica, bisogna che la corte segua ciecamente la interpretazione ortodossa; perché se segue quella eretica, c'è subito il pubblico ministero pronto a denunciare l'eresia.

Questo potere del pubblico ministero è dato, più che per impugnare una sentenza sbagliata, per denunciare al superiore un inferiore insubordinato. Ma questa è una offesa alla magistratura: questo dividere i magistrati in due categorie, i magistrati controllati da una parte e dall'altra i magistrati controllori, è una offesa per gli uni e per gli altri. È un'offesa per i magistrati giudicanti, quelli controllati, perché finora essi erano liberi di scegliere secondo coscienza tra le varie possibili interpretazioni della legge, e non erano turbati dal sapersi sottoposti a questa sorveglianza regolata dal centro. Ma soprattutto è un'offesa per i magistrati del pubblico ministero, incaricati di esercitare il controllo, i quali potrebbero domandarsi: « perché mai tra i magistrati giudicanti e quelli del pubblico ministero, il Governo si fida più dei secondi che dei primi? Non sono magistrati ugualmente, gli uni e gli altri? Qual'è la ragione recondita per la quale il Governo ha creduto di poter affidare ai secondi un potere di censura e di repressione sui primi? » La ragione, onorevoli colleghi, è evidente: il Governo crede, e vuole, che i magistrati del pubblico ministero siano meno indipendenti; e più ligi ai suoi ordini, di quelli giudicanti.

Voi sapete che anche dopo i ritocchi che all'ordinamento giudiziario apportò nel 1946 il guardasigilli Togliatti, il pubblico ministero non ha ancora la garanzia di inamovibilità che è propria dei magistrati giudicanti, e continua ad essere, se non alla dipendenza, sotto la sorveglianza del ministro guardasigilli. Per quanto il pubblico ministero è di fatto, ancora, un organo più sensibile dei magistrati giudicanti ai desideri del Governo: è il tramite attraverso il quale il guardasigilli può far arrivare assai più direttamente nell'interno dell'amministrazione della giustizia le sue direttive politiche.

Tanto ciò è vero che ad un certo momento, nel 1947, il ministro guardasigilli di quel tempo credette di poter rivolgere ai procuratori generali una famosa circolare nella quale comunicò ad essi quale era la opinione del Governo sulla questione della efficacia delle sentenze rumene; e da quel momento gli uffici del pubblico ministero, anche quelli che fino a quel giorno avevano ritenuto che cioè le sentenze dei tribunali rumeni potessero avere efficacia in Italia senza bisogno di delibazione, da un giorno all'altro cambiarono opinione, per uniformarsi alla opinione del Governo espressa in questa circolare.

Ma il trattare in questo modo i magistrati del pubblico ministero, come subordinati a cui si danno istruzioni, vuol dire offenderli: e contro siffatte offese non sono mancate le proteste. Non so se il ministro guardasigilli conosca un ordine del giorno votato alla fine di maggio dalla sezione di Torino della associazione nazionale dei magistrati, al quale in seguito si sono associati i magistrati di altre sezioni. Il testo di quell'ordine del giorno è il seguente:

« L'assemblea della sezione di Torino della Associazione nazionale magistrati, considerato che, nell'ordinamento giudiziario tuttora vigente, i magistrati del pubblico ministero continuano ad esercitare le loro funzioni sotto la vigilanza del ministro della giustizia, e non sono né indipendenti, né inamovibili, come i loro colleghi della magistratura giudicante; considerato che tale stato di cose è manifestamente contrario alle norme costituzionali, perché contrasta col principio fondamentale della indipendenza di tutti i magistrati; accolto dal titolo IV della Costituzione; considerato che in questa situazione ogni estensione dei poteri del pubblico ministero si risolve in una estensione dei poteri del ministro di grazia e giustizia e delle possibili interferenze del potere esecutivo nelle funzioni giudiziarie; rileva che il progetto di legge

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1950

per la modificazione dell'articolo 72 del codice di procedura civile presentata dal Governo prima che il nuovo ordinamento giudiziario garantisca a tutti i magistrati quella necessaria indipendenza dal potere esecutivo, aggrava, allo stato attuale della legislazione, le conseguenze di una situazione manifestamente contraria alle norme costituzionali, e segnala questo stato di fatto al Parlamento e al Presidente della Repubblica ».

Ma è accaduto, a quanto si dice, qualche cosa di ancor più inquietante.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Questo per salvaguardare l'indipendenza del Parlamento, in ogni modo.

DUGONI. E di che cosa si parla?

CALAMANDREI. I magistrati hanno espresso in quell'ordine del giorno una opinione della quale noi abbiamo il dovere di tener conto. Non credo che ai magistrati si possa vietare di esprimere, attraverso le loro associazioni, il loro parere sulle leggi che poi saranno chiamate ad applicare. Se il ministro pensa altrimenti, ordini lo scioglimento dell'associazione dei magistrati...

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ne riparleremo.

CALAMANDREI. Dunque, dicevo, è accaduto qualche cosa di più inquietante: recentemente, dopo che attraverso quella circolare e attraverso la presentazione del disegno di legge che qui si discute è stata resa nota quale è la opinione governativa, un sostituto procuratore generale, che in una di queste cause matrimoniali si preparava ad esprimere opinione contraria, secondo la sua coscienza, è stato immediatamente sostituito per ordine del procuratore generale: il che significa che, ormai, in queste cause non è più permesso ai magistrati del pubblico ministero, avere un'opinione propria.

Tutto questo è stato esposto recentemente in una pacata e documentata conferenza tenuta a Torino da un eminente magistrato, noto per la sua rigida indipendenza. Ora corre voce che per il fatto di aver tenuto questa conferenza, in cui egli ha osato esprimere opinioni contrarie a questo disegno di legge che oggi si discute, sia stata aperta contro di lui una inchiesta disciplinare. Vorrei che questa notizia non fosse vera; e sarò grato al ministro se, quando parlerà su questo disegno, vorrà dire una parola tranquillante in proposito.

In realtà c'è nella magistratura un turbamento che non deriva soltanto, come troppo spesso si dice e si crede, da ragioni economiche; è un turbamento che deriva da ragioni poli-

tiche e da ragioni morali, una profonda crisi di coscienze. Credo mio dovere dirvi, senza con questo venir meno all'ossequio dovuto al sovrano di uno Stato estero ed al capo di una religione che è la religione della grande maggioranza degli italiani, che secondo me una delle cause di questo turbamento si trova nella allocuzione indirizzata dal Pontefice nel novembre scorso ai giuristi cattolici. Di questa allocuzione, che ha indubbiamente una grande importanza agli effetti costituzionali, non credo che alcuno abbia mai parlato qui. Credo però che sia nostro dovere, oltreché nostro diritto, sia pur con tutta la riverenza, parlarne: perché in questa allocuzione, onorevoli colleghi, che voi potete legger riprodotta per intero su diverse riviste giuridiche, il Pontefice rivolse ai giuristi, e soprattutto ai giudici, questo pericoloso monito: « Attenzione: non tutte le leggi dello Stato hanno uguale valore e meritano uguale rispetto: vi sono leggi giuste e leggi ingiuste; le leggi giuste son quelle il cui contenuto corrisponde alla morale cattolica, quelle altre, il cui contenuto è in contrasto con questa morale, sono leggi ingiuste. E voi non dovete applicare le leggi ingiuste; voi dovete applicare soltanto le leggi giuste » (*Commenti*). Nella allocuzione alla Sacra Rota sulle norme obiettive del diritto del 3 dicembre 1949, il concetto fu ribadito con questa frase: « Il semplice fatto di essere dichiarato dal potere legislativo norma obbligatoria dello Stato, preso solo e per sé, non basta a creare il diritto ». Per creare il diritto, dunque, occorre qualche cosa di più: cioè che sia giusta la sostanza della norma; e per vedere se la sostanza è giusta, la pietra di paragone è la morale cattolica. (*Commenti*).

LEONE. È una tesi antica.

CALAMANDREI. Ora, onorevoli colleghi, qui ci sono uomini di coscienza ma anche uomini di scienza, i quali sanno quale peso e quali conseguenze può avere, nel campo del diritto, questa dottrina. Con essa si rimette in giuoco il sistema della legalità, e si distrugge dalle fondamenta quel principio, che è stato considerato garanzia somma di libertà, della certezza del diritto. Rendetevi conto che uno degli spiragli, attraverso i quali il nazismo riuscì ad infiltrarsi nella legislazione germanica e a distruggerne le basi giuridiche, fu quell'articolo introdotto nel codice penale in cui si disse che il giudice doveva continuare, sì, ad applicare la legge penale, ma soltanto in quanto la trovasse corrispondente alla coscienza del popolo tedesco: cioè ad una valutazione soggettiva ed arbitraria, che, introducendo la giustizia del caso per caso,

distruggeva la uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, e la stessa libertà che non può aversi ove la legge non sia uguale per tutti e riformabile soltanto in via generale per tutti.

Turbata, quindi, la coscienza dei giudici: perché il giudice cattolico può trovarsi a contrasto, come preso in una morsa, tra il giuramento che ha prestato allo Stato di applicare le leggi senza discuterne il contenuto (*dura lex, sed lex*), e questo richiamo fatto alla sua coscienza di credente da questa altissima parola, che gli suggerisce di distinguere tra leggi giuste e leggi ingiuste, e di rifiutarsi di applicare quelle ingiuste, qualunque siano leggi dello Stato.

Ora, quando avviene, come è avvenuto per le cause matrimoniali, che tra due possibili interpretazioni di una stessa legge, una sola di esse corrisponda, secondo i supremi consessi organi della Chiesa, alla morale cattolica, il giudice dello Stato che sia cattolico si trova messo alla tortura: potrà egli liberamente interrogare la sua coscienza di giurista ed applicare liberamente l'interpretazione che crederà più conforme alla volontà dello Stato espressa in quella legge, oppure si troverà legato alla opinione che gli vien suggerita dalle autorità ecclesiastiche con argomenti morali che vincolano l'intimo della sua coscienza anche contro la volontà dello Stato?

Al lume di queste considerazioni è facile accorgersi che il significato di questa riforma dell'articolo 72 è molto più vasto di quello che può desumersi dalla sua apparente portata pratica: questo articolo, oggi limitato alla materia matrimoniale, potrà domani diventare docile strumento della volontà della Chiesa, tutte le volte che questa riterrà di doversi adoperare per rendere inapplicabili in qualsiasi altro campo le leggi della Repubblica.

Voglio darvi un esempio, che è fuori della materia matrimoniale. Per questa; si capisce che la Chiesa se ne interessi: si tratta della famiglia, che è il centro della vita spirituale; si intende quindi che la Chiesa, custode dello spirito, senta come sua questa questione. Ma non si può invece considerare altrettanto naturale che la Chiesa intervenga in questioni di carattere patrimoniale, in cui non si tratta dello spirito ma del denaro.

Il caso è questo: è un caso realmente accaduto, che è bene sia conosciuto. Voi sapete che l'enfiteuta, il domino utile, ha diritto di affrancare il fondo enfiteutico pagando

al domino diretto una determinata somma, corrispondente ad una certa capitalizzazione, secondo le norme stabilite dal codice civile e da leggi speciali. Questo è un diritto riconosciuto dal nostro ordinamento: l'enfiteuta che voglia affrancare, offre l'affrancazione al domino diretto: se questi accetta, si ha l'affrancazione volontaria; se non l'accetta, il domino utile si rivolge al tribunale e ottiene l'affrancazione coattiva o giudiziaria.

Orbene, in questa materia la Chiesa ha una sua opinione: ritiene cioè che il chiedere l'affrancazione di fondi enfiteutici di cui sia domino diretto un ente ecclesiastico sia, sotto l'aspetto religioso, un peccato così grave da far incorrere in certi casi nella scomunica. Sul *Diritto ecclesiastico* del 1945, pagina 324, è pubblicata questa circolare della Sacra Congregazione del Concilio indirizzata ai vescovi:

« Facendo seguito alla circolare del 18 maggio 1843, questa Sacra Congregazione del Concilio ritiene opportuno richiamare l'attenzione degli eccellentissimi ordinari d'Italia su quanto disposto nei canoni 2341 e 2346 del codice di diritto canonico. Si è constatato, infatti, che, nonostante le disposizioni date con la predetta circolare, non pochi reddenti sono ricorsi al sistema dell'affrancazione giudiziaria o coatta convenendo dinanzi ai magistrati civili ecclesiastici titolari di benefici od enti ecclesiastici e perfino eccellentissimi diocesani; mentre i reddenti medesimi offrivano un capitale di affrancazione che si risolveva in un vero e proprio danno al patrimonio degli enti ecclesiastici e dei benefici.

« Allo scopo pertanto di reprimere tale abuso e contravvenzione alle leggi ecclesiastiche, gli eccellentissimi ordinari avranno cura di avvertire ed ammonire, nel modo e tempo ritenuti più convenienti ed efficaci, i loro fedeli che, a norma del citato canone 2341, chi osasse convenire in giudizio civile ecclesiastici si renderebbe passibile delle pene canoniche e chi osasse convenire persino il proprio ordinario incorrerebbe *ipso facto* nella scomunica riservata *speciali modo* alla Santa Sede. Inoltre coloro i quali sia nell'uno che nell'altro caso effettuassero l'affrancazione coattiva di canoni, censi ed altre prestazioni appartenenti ai beni ecclesiastici od ai benefici, dovrebbero essere considerati come ingiusti detentori di beni ecclesiastici e quindi, a norma del canone 2346, non potrebbero essere assolti dall'altra scomunica così incorsa e pure riservata alla Santa Sede, se non dopo aver risarcito il danno arrecato ai benefici ed agli altri enti ecclesiastici ».

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1950

La circolare continua in quest'ordine di idee e conclude con le seguenti parole:

« Così si riuscirà a scongiurare l'esosa iattura ed ingiustizia sopra deplorata, usando debitamente di quei rimedi spirituali e di quelle sanzioni canoniche che sono in mano della Chiesa e ne costituiscono uno dei principali diritti e presidi ».

Ora, onorevoli colleghi, io posso anche convenire con voi che, finché si tratta delle parti in causa, questa circolare può anche non destar soverchia inquietudine. O si è credenti o non si è: chi è credente, deve uniformarsi alle regole della sua Chiesa e quindi si deve astenere dal ricorrere ai giudici civili in queste controversie, perché la Chiesa glielo vieta; e, se non ubbidisce, va incontro alle sanzioni spirituali stabilite dalla sua religione. Ma la cosa mi preoccupa quando la considero sotto il profilo dei giudici civili, i quali possono essere anch'essi cattolici credenti ed osservanti. Quando si presenterà domani in un tribunale civile un cittadino che chieda l'affrancazione contro un vescovo, e questi eccipirà che l'attore sta per commettere un peccato che lo espone alla scomunica, come farà il giudice cattolico ad applicare senza sentirsi turbato il diritto civile, quando penserà che la sua sentenza, contenente un'affrancazione coattiva contro la Chiesa, esporrà il vincitore ad essere scomunicato?

Onorevoli colleghi, il caso si è già verificato: in una sentenza del 1946 del tribunale di Locri, che ho qui dinanzi a me, ma di cui, per brevità, vi risparmio la lettura. Voi ricordate la leggenda di Zalenco giudice di Locri. In un dipinto che adorna una delle aule della corte di appello di Milano è rappresentato questo Zalenco, giudice e legislatore, il quale aveva fatto una legge secondo cui l'adultero sorpreso in flagrante era punito con la perdita di tutti e due gli occhi. Un giorno, mentre sedeva sul suo scanno di giudice, gli viene portato un adultero sorpreso in flagrante; e in esso riconosce il suo figliuolo. E allora il giudice di Locri, stretto nel contrasto fra il dovere di applicare la legge e la pietà paterna, trovò un compromesso: fece cavare un occhio al figlio e un occhio lo tolse a se stesso. Così gli occhi sacrificati furono due, come la legge voleva, ma il figlio non restò cieco del tutto. Questa scena è rappresentata in quel dipinto: e da una parte si vedono i due, padre e figlio, che dopo l'esecuzione se ne vanno a braccetto, sostenendosi a vicenda, ciascuno con un occhio bendato.

Ma i giudici di Locri del tempo nostro gli occhi se li sono bendati tutti e due; perché

il tribunale, al quale si era presentata una vedova, utilista di un fondo enfiteutico, a domandar l'affrancazione contro il vescovo di Gerace, si è rifiutato di applicare la legge civile contro il vescovo, dichiarando che, dopo il concordato, la Chiesa ha riacquisito la piena disponibilità dei suoi beni, e che quindi sui beni della Chiesa niente può fare lo Stato senza il suo consenso.

È vero che contro questa pia sentenza la attrice è ricorsa in appello e la corte di appello le ha dato ragione; e che poi anche al vescovo la Cassazione ha dato torto. Ma io cito il caso per dimostrarvi come il problema esista, come queste crisi di coscienza tormentano i giudici e come questa ingerenza della Chiesa nei giudici civili sia proprio una delle ragioni del turbamento e del disagio attuale della magistratura. (*Commenti al centro e a destra*).

Onorevoli colleghi, per tornare alla questione dell'articolo 72, voi sapete che la proposta riforma mette in giuoco anche delicate questioni di diritto internazionale. Fra gli argomenti portati dagli oppositori a questa riforma, vi è anche questo di diritto internazionale: se sono ancora in vigore convenzioni internazionali con Stati stranieri, come la Romania, che garantiscono reciprocamente la immediata esecutorietà delle sentenze senza bisogno di delibazione, questi sono impegni di diritto internazionale ai quali non si può derogare senza una nuova convenzione. Ma i fautori della riforma rispondono senza impressionarsi che il concordato colla Chiesa vale più degli obblighi internazionali.

In sostanza tutte le questioni che hanno suggerito al Governo la modificazione dell'articolo 72 si riducono, sotto uno od altro aspetto, ad un conflitto di giurisdizione fra giudici civili e giudici ecclesiastici: da una parte i giudici civili come la corte di Torino vorrebbero mantenere a sé, cioè allo Stato, la competenza a decidere certe questioni, dall'altra i giudici ecclesiastici rivendicano queste questioni alla loro competenza, cioè alla Chiesa.

Di questi conflitti di giurisdizione tra Stato e Chiesa, e non soltanto nel campo giudiziario, è piena, come voi sapete, la storia d'Europa, e si può dire che in questa discussione sull'articolo 72 riaffiora il problema secolare, anzi millenario, della lotta fra Stato e Chiesa. Senonché oggi, in questa discussione sull'articolo 72, si verifica questo sorprendente capovolgimento: che quest'organo dello Stato che è il pubblico ministero dovrebbe servirsi del potere di impugnazione non per

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1950

difendere la giurisdizione dello Stato, non per sostenere la preminenza dei giudici civili contro le usurpazioni e gli sconfinamenti dell'autorità ecclesiastica, ma proprio per il fine opposto, cioè per sostenere i diritti della giurisdizione ecclesiastica e per censurare i giudici civili che osino rimaner fedeli allo Stato...

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia* ...alla legge!

GALAMANDREI. Ma la legge interpretata nel modo voluto dal Governo. Questa mi pare la più grave anomalia; e questo mi sembra, onorevole ministro, il punto centrale di tutta questa discussione.

Prima di finire, dovrei avvertire che anche chi approverà (e sarà certo la maggioranza) questo disegno presentato dal Governo non potrebbe non accorgersi di una perla che è sfuggita nella formulazione del quarto comma dell'articolo 72: per correggere questa svista ho proposto, insieme con altri firmatari, un emendamento che posso svolgere subito o rimettere al seguito della discussione, secondo che l'onorevole Presidente vorrà.

PRESIDENTE. È a suo piacimento.

GALAMANDREI. Allora preferisco parlarne brevemente domani, per illustrare questa imperdonabile improprietà in cui è incorso il redattore di questo articolo.

Sulla questione generale non ho altro da aggiungere.

Ho l'impressione che questa sia una legge destinata a dividere fra loro i magistrati; è una legge disgregatrice della magistratura, perchè distingue i magistrati in due categorie: quelli di cui ci si fida, quelli di cui si diffida. È proprio questo il momento per varare una legge come questa, mentre dal banco del Governo abbiamo sentito partire calorosi appelli all'unità e alla concordia? È proprio questo il momento per seminare nelle coscienze dei giudici, che dovrebbero essere una delle garanzie di questa unità, ragioni di disgregazione e di sospetto?

Io parlo all'onorevole guardasigilli, e potrei dire, se mi permette, all'amico Piccioni. Egli sa le ragioni di affetto e di solidarietà che vi sono fra lui e me, il ricordo incancellabile di tempi gravi e duri, nei quali però eravamo uniti da un fraterno sforzo. Talvolta, quando io parlo con qualcheduno di questi amici diventati cari nell'impegno della lotta sostenuta insieme, ricordo un vecchio dramma che fu rappresentato anche nei teatri italiani dopo la prima guerra mondiale: due uomini, entrambi ex-combattenti, entrambi reduci dalla trincea, si contendono una donna, la moglie di uno di essi, che è sul punto di seguire l'altro. Ma il marito, prima di lasciarla andare,

vuol avere un colloquio col rivale: è in questo colloquio che la sorte della donna sarà decisa. Questa è la scena centrale del dramma: i due si incontrano e si chiudono in una stanza, a discutere: la donna, ansiosa, rimane fuori dalla porta chiusa, in attesa. Passa un tempo che par lunghissimo, e la porta non si apre: finalmente la donna non regge più, forza la porta ed entra. Crede di trovarli accaniti l'uno contro l'altro, forse in colluttazione per lei. E invece no: li trova che parlano serenamente, fraternamente, e non di lei. Parlano di quella trincea, di quell'assalto. Si sono riconosciuti: erano tutt'e due combattenti in quello stesso settore, in quella stessa battaglia. Si interrogano incuriositi e commossi: rievocano i luoghi e i reggimenti. E la donna, delusa e vergognosa, esce in punta di piedi, sparisce: capisce che, al di sopra della donna e dell'amore, esistono sentimenti di solidarietà fraterna, nei quali si riconoscono e si ritrovano gli uomini che hanno combattuto nella stessa battaglia.

Ora io parlo con l'amico Piccioni, con questo stesso sentimento di fraternità. Fra me e lui non vi è nessuna donna in contestazione (*Ilarità*): ma vi è l'articolo 72 che ci divide.

Amico Piccioni, questo è un momento in cui la situazione morale della magistratura è grave; e non può lasciare indifferente un uomo di alta coscienza qual'è quello che oggi è guardasigilli.

I sintomi di questo disagio sono molteplici: troppo spesso, in questi ultimi anni, si è avuta la sensazione che certi giudici abbiano dimenticato che essi sono chiamati ad applicare la legge, non a giudicarla, e si siano arrogati il potere che ad essi non compete di criticare politicamente questa legge che è uscita fuori dal travaglio della Resistenza, questa legge della Repubblica che essi devono far osservare senza discuterla e senza pretendere di rifare il processo alla storia da cui essa è nata. Con un senso di pena abbiamo assistito in questi ultimi anni a casi in cui i giudici, nell'esercizio delle loro funzioni, non hanno avuto scrupolo di ricorrere a espedienti di slealtà processuale, che mai avremmo supposto potessero aver qualcosa di comune colla giustizia: le cosiddette sentenze « suicide » in cui la motivazione nega il dispositivo, o il caso medesimo di cui si è tanto discusso recentemente, del dispositivo che dissimula la vera decisione rimandata alla motivazione. Questi sono purtroppo sintomi di un profondo perturbamento morale, il quale non sarebbe così grave se per l'aria non corressero auguste voci che suggeriscono ai giudici di sentirsi

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1950

superiori alle leggi dello Stato; e che danno ad essi la pericolosa illusione di poter rifare la storia e di poter giudicare, e magari condannare, la Resistenza e la Repubblica!

Per questo, dietro la questione dell'articolo 72, vi è un problema molto più alto, che io pongo all'amico ed al ministro: se cioè i cittadini italiani possano essere sicuri, oggi, che i giudici debbano osservare e far osservare sempre e soltanto le leggi della Repubblica. (*Vivissimi applausi a sinistra e all'estrema sinistra - Congratulazioni.*)

Risultati della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico i risultati della votazione segreta dei disegni di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951 ». (*Approvato dal Senato*) (1278):

Presenti e votanti	418
Maggioranza	210
Voti favorevoli	264
Voti contrari	154

(*La Camera approva.*)

« Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951 ». (*Approvato dal Senato*). (1310):

Presenti e votanti	418
Maggioranza	210
Voti favorevoli	276
Voti contrari	142

(*La Camera approva.*)

« Modifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1323, recante norme per la effettuazione della lotta Italia » (1230):

Presenti e votanti	418
Maggioranza	210
Voti favorevoli	290
Voti contrari	128

(*La Camera approva.*)

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino — Alicata — Almirante — Amadei Leonetto — Amadeo Ezio — Amatucci — Ambrico — Ambrosini — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Arata — Arcaini — Arcangeli — Ariosto — Armosino — Assennato — Audisio — Avanzini — Azzi.

Babbi — Baglioni — Bagnera — Baldassari — Balduzzi — Baresi — Bartole — Basso — Bavaro — Bazoli — Bellavista — Belliardi — Belloni — Bellucci — Bensi — Benvenuti — Bernardinetti — Bernieri — Bersani — Berti Giuseppe fu Angelo — Berti Giuseppe fu Giovanni — Bertinelli — Bertola — Bettinotti — Bettiol Francesco — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Bianchini Laura — Bianco — Biasutti — Bigiandi — Bima — Bonomi — Bontale Margherita — Bosco Lucarelli — Bottai — Bottonelli — Bovetti — Bruno — Bucciarrelli Ducci — Burato.

Caccuri — Cagnasso — Caiati — Calamandrei — Calandrone — Calcagno — Calosso Umberto — Camangi — Campilli — Camposarcuno — Cappi — Cappugi — Cara — Caramia Agilulfo — Carcaterra — Carignani — Caronia Giuseppe — Carpano Maglioli — Caratelli — Carron — Caserta — Casoni — Cassiani — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavalli — Cavazzini — Cecconi — Cerabona — Ceravolo — Cerreti — Cessi — Chatrian — Chiaramiello — Chieffi — Chini Cocoli Irene — Chiostergi — Cifaldi — Cimenti — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clerici — Clocchiatti — Coccia — Codacci Pisanello — Colasanto — Colitto — Colleoni — Colombo — Concetti — Conci Elisabetta — Consiglio — Coppa Ezio — Coppi Alessandro — Coppi Ilia — Corbi — Corbino — Corona Achille — Cortese — Cotani — Cotellessa — Covelli — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo — Cucchi.

Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — D'Ambrosio — Dami — D'Amico — D'Amore — De Caro Gerardo — De' Cocci — De Gasperi — Del Bo — Delle Fave — Delli Castelli Filomena — De Maria — De Martino Alberto — De Martino Carmine — De Martino Francesco — De Meo — De Michele — De Palma — Di Donato — Diecidue — Di Fausto — Di Leo — Di Mauro — Donati — Donatini — Dossetti — Dugoni.

Ebner — Ermini.

Fabriani — Fadda — Failla — Fanelli — Farini — Fascetti — Fassina — Fazio Longo Rosa — Federici Agamben Maria — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fietta — Fina — Firrao Giuseppe — Floreanini Della Porta Gisella — Foderaro — Forési — Franceschini — Franco — Fumagalli.

Gallico Spano Nadia — Garlato — Gasparoli — Gatto — Gennai Toniatti Erisia — Geraci — Germani — Ghislandi — Giacchero — Giammarco — Giannini Guglielmo — Giannini Olga — Giavi — Giolitti — Giordani —

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1950

Giulietti — Giuntoli Grazia — Gorini — Gotti Angela — Grammatico — Grassi Luigi — Grazia — Grifone — Guadalupi — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guggenberg — Gui — Guidi Cingolani Angela Maria — Gullo.

Iotti Leonilde.

Jacononi — Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

Laconi — La Malfa — La Rocca — Larussa — Latanza — Latorre — Lazzati — Lecciso — Leone Giovanni — Leone-Marchesano — Leonetti — Lettieri — Liguori — Lizier — Lizzadri — Lo Giudice — Lombardi Carlo — Lombardi Colini Pia — Lombardo Ivan Matteo — Longhena — Longoni — Lozza — Lucifredi.

Maglietta — Magnani — Malagugini — Malvestiti — Maniera — Manuel-Gismondi — Marabini — Marazza — Marazzina — Marconi — Marengi — Martinelli — Martino Edoardo — Martino Gaetano — Marzarotto — Marzi Domenico — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Mattarella — Mattei — Matteotti Carlo — Matteotti Matteo — Matteucci — Melis — Melloni Mario — Menotti — Merloni Raffaele — Micheli — Michelini — Mieville — Migliori — Molinaroli — Momoli — Mondolfo — Montagnana — Montecrisi — Monticelli — Morelli — Moro Girolamo Lino.

Nasi — Natali Ada — Natoli Aldo — Natta — Negrari — Negri — Nenni Pietro — Nicoletto — Nicotra Maria — Nitti. — Numeroso. Orlando.

Pacati — Pacciardi — Paganelli — Paggiuca — Pajetta Gian Carlo — Pallenzona — Palmieri — Paolucci — Parente — Pecoraro — Pella — Pelosi — Perlingieri — Perrone Capano — Perrotti — Pertusio — Pesenti Antonio — Petrilli — Petrone — Petrucci — Piasenti Paride — Piccioni — Pieraccini — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Pignatone — Pirazzi Maffiola — Polano — Poletto — Pollastrini Elettra — Ponti — Proia — Puccetti.

Quarello — Quintieri.

Raimondi — Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Reggio d'Acì — Repossi — Rescigno — Resta — Ricci Giuseppe — Ricci Mario — Ricciardi — Riccio Stefano — Riva — Rivera — Roberti — Rocchetti — Rocco — Roselli — Rossi Paolo — Russo Carlo.

Sabatini — Saccenti — Sacchetti — Sailis — Sala — Salerno — Salizzoni — Salvatore — Sammartino — Sampietro Umberto — Sannicolò — Sansone — Santi — Sartor — Scaglia — Scalfaro — Scappini — Scelba —

Schiratti — Scoca — Scotti Alessandro — Segni — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Serbandini — Silipo — Simonini — Smith — Sodano — Spiazzi — Spoleti — Stella — Storch — Stuardi — Sullo — Suraci.

Tambroni — Targetti — Tarozzi — Terranova Corrado — Terranova Raffaele — Titanlio Vittoria — Togni — Tomba — Tommasi — Tonengo — Torretta — Tosato — Tozzi Condivi — Tremelloni — Treves — Trimarchi — Troisi. — Trulli Martino — Truzzi Ferdinando — Tudisco — Turchi Giulio — Turco Vincenzo — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Venegoni — Viale — Vicentini Rodolfo — Vigo — Vigorelli — Viola — Visentin Angelo — Vocino — Volpe.

Walter.

Zaccagnini Benigno — Zagari — Zanfagnini Umberto.

Sono in congedo:

Barbina — Borioni — Borsellino — Bulloni.

Casalinuovo — Chiarini.

Farinet.

Gabrieli — Girolami — Greco — Guariento.

Mannironi — Manzini — Moro Aldo — Moro Francesco — Murdaca.

Saggin.

Veronesi — Vetrone.

Zerbi.

**Si riprende la discussione del disegno di legge:
Modificazione dell'articolo 72 del codice di
procedura civile.**

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Leone. Ne ha facoltà.

LEONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in questo disegno di legge si delineano due profili: uno giuridico, anzi di diritto processuale; uno politico.

Siamo, indubbiamente, in tema di processo civile inquisitorio. Processo civile inquisitorio significa processo concernente rapporti indisponibili, rapporti di carattere pubblicistico.

Da cosa deriviamo tale fondamentale premessa: trattarsi, cioè, di processo civile inquisitorio?

Da due decisivi rilievi, onorevoli colleghi.

Un primo rilievo, di diritto sostanziale; perché indubbiamente la materia matrimoniale è di diritto pubblico. Farei opera inutile, sarei in questa materia soltanto un espositore di teorie già larghissimamente note,

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1950

se volessi ricordare come sia quasi pacifica la concezione che il diritto matrimoniale è diritto pubblico.

Da un secondo rilievo noi deduciamo il carattere inquisitorio del processo civile concernente rapporti matrimoniali: ed è un rilievo di carattere processuale, che costituisce la riprova del primo rilievo. Questo secondo rilievo, onorevoli colleghi, non l'ho inventato io. L'ho appreso, invece, sui libri dell'eminente giurista, che testè ha concluso il suo intervento, il professor Calamandrei. (In questo momento io preferisco ricordarlo come professore Calamandrei, autore di quelle opere, dalle quali io ritengo di poter trarre oggi le indiscutibili conclusioni, cui perviene il disegno di legge governativo).

Il professor Calamandrei nelle *Istituzioni di diritto processuale civile*, primo volume, paragrafo 60, a pagina 216 sostiene proprio che « attraverso la disciplina processuale di un istituto noi possiamo derivare il carattere inquisitorio di una determinata forma di processo ». Sono queste le testuali parole dell'eminente giurista.

« Qui possiamo, intanto, — continua il Calamandrei — per tracciare fin d'ora nelle sue linee caratteristiche la fisionomia del processo inquisitorio, ricordare che le più importanti tra queste divergenze — tra processo inquisitorio e processo dispositivo — riguardano: il carattere pubblico dell'azione, che può in certi casi essere esercitata dal pubblico ministero (articolo 69); il dovere del pubblico ministero, anche se l'azione è privata, di intervenire nel processo (articolo 70), fornito degli stessi poteri di iniziativa probatoria, che competono alle parti (articolo 72) ».

Ed in questo stesso paragrafo, di cui vi ho letto il punto centrale, il professor Calamandrei, quando è indotto a ricercare e fornire esempi di processo inquisitorio, egli dice: « il codice rinvia gli altri casi previsti dalla legge »; alludendo, ben si intende, a leggi sostanziali; e cita, in parentesi: cause matrimoniali, cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone, cause del lavoro.

Quindi, se, attraverso il pensiero di un autentico giurista — che oggi in questa situazione ha preso un atteggiamento, che non mi sarei aspettato, perché non dedotto da queste premesse scientifiche, poste in altra sede — la riprova di questa operazione logica, per stabilire che si tratta di un processo inquisitorio, è data dalla disciplina processuale del processo, noi possiamo dire che il processo in materia matrimoniale (lo chiameremo, d'ora innanzi, processo matrimoniale,

per brevità) è inquisitorio, non solo perché, sotto il profilo sostanziale, concerne il matrimonio, che è diritto pubblico per eccellenza; bensì perché la sua vigente disciplina processuale denuncia, per la partecipazione del pubblico ministero, il carattere inquisitorio di questo processo.

Cadono, perciò, le critiche espresse anche in Senato da un eminente giurista e parlamentare. — alludo al senatore Orlando — circa un'arbitraria invadenza di organi pubblici nella giurisdizione civile.

La giurisdizione civile non è giurisdizione soltanto di rapporti privatistici disponibili; la giurisdizione civile concerne — e sempre più si va allargando tale sfera — rapporti anche indisponibili, di diritto pubblico, per cui il processo assume carattere inquisitorio, cioè un carattere analogo, affine al processo penale.

Ciò premesso, il disegno di legge in esame porta ad allargare i poteri e le funzioni del pubblico ministero nei processi matrimoniali. Ecco allora che i due profili si delineano di nuovo, nella loro esatta fisionomia, dinanzi alla nostra attenzione.

Il profilo tecnico si pone così: è possibile allargare i poteri che oggi ha il pubblico ministero nel processo matrimoniale?

Il profilo politico si pone in questi termini: è opportuno allargare tale potere del pubblico ministero nel processo matrimoniale?

Sotto il profilo tecnico la risposta è indubbia: dato che oggi tale processo riguarda rapporti indisponibili (quindi, processo inquisitorio), è evidente che ogni aumento di potere del pubblico ministero non è che la conseguenza necessaria e fatale della premessa pubblicistica del rapporto processuale.

Per quanto concerne il profilo politico (che si imposta, come ho detto: è opportuno tale allargamento di poteri?), ci domandiamo anzitutto: perché lo chiamiamo profilo politico?

Nel lungo ed appassionato dibattito svoltosi al Senato si è detto da molte parti: qui vi è un profilo politico. Da altre parti si è negato ciò, affermando esservi soltanto un profilo tecnico. Si tratta di intendersi. Se profilo politico è inteso nel senso di sottolineare interessi di partiti o di organizzazioni analoghe, questo profilo non vi è in questo disegno di legge. Se il profilo politico invece va inteso — come più opportunamente deve essere inteso — come visione e concezione della vita, opinione che dei rapporti della vita si deve avere e si ha in un certo momento da un paese o dalla maggioranza di un paese, allora dietro questo disegno di

legge si che vi è un profilo politico; ma in questo senso nobile e superiore, non nel senso deteriore che hanno denunciato taluni settori dell'altro ramo del Parlamento: come determinazione cioè della indisponibilità o, più accentuata indisponibilità di taluni rapporti giuridici in relazione alla concezione di vita dell'intero popolo o della sua parte maggiore.

Anche qui la necessità dell'esame del profilo politico ci viene segnalata dal medesimo giurista che testè ha concluso il suo intervento. Infatti, quando si tratta di stabilire se questo processo inquisitorio debba mantenere gli attuali limiti di contenuto o debba assumere con l'evolversi dei tempi un ambito maggiore o minore, è il Calamandrei che in quel medesimo libro e alla medesima pagina ricorda che il testo del codice rinvia « agli altri casi previsti dalla legge », alludendo beninteso alla legge sostanziale che potrà sempre aumentare o diminuire, secondo le variabili necessità storiche, le categorie di rapporti da assoggettare a questa disciplina processuale più accentuatamente pubblicistica; ed aggiunge che il processo inquisitorio (sentite in questa definizione la efficacia dello stile veramente magistrale di questo nostro insigne collega) « congegno elastico a capacità variabile, rimane aperto a tutte le esigenze dell'avvenire, pronto a seguire senza scosse la evoluzione del diritto privato ».

Pare quasi che nel formulare questa lucida pagina del suo libro il Calamandrei abbia profetizzato la situazione in cui oggi ci troviamo, quando insegna che non esiste una configurazione concreta immobile, rigida ed immutabile di processo inquisitorio; ma che, all'opposto, esiste lo schema e questo schema potrà subire diminuzione o aumento. Si tratta — come egli lo ha definito — di un congegno elastico a capacità variabile in cui la società, attraverso il legislatore, immetterà domani nuovi rapporti e nuovi bisogni.

Cosa accade nei confronti di questo schema inquisitorio del processo? Vi sono momenti storici in cui la materia, dal punto di vista sostanziale, chiede allo schema processuale inquisitorio un allargamento o una riduzione. Vi sono momenti di minore importanza in cui non è la materia che dal punto di vista sostanziale richieda variazioni dello schema processuale inquisitorio, trasformandosi pertanto rapporti finora disponibili in rapporti indisponibili; ma è solo la disciplina processuale della materia già codi-

ficata a carattere indisponibile che chiede un'accentuazione dello schema inquisitorio. Noi siamo perciò veramente di fronte ad una piccola cosa, come si è detto in Senato, in quanto noi non mutiamo quelle che sono le tradizionali posizioni finora mantenute, trattandosi di materia già disciplinata con caratteri pubblicistici secondo lo schema inquisitorio; ma integriamo soltanto le applicazioni di queste posizioni tradizionali.

Noi abbiamo voluto introdurre in uno schema inquisitorio, che era già stato organizzato in materia matrimoniale, quelle varianti, indispensabili affinché questo schema inquisitorio corrisponda più efficacemente alla finalità di tutelare l'interesse pubblico. Questa è la situazione anche sotto il profilo politico.

Sotto il profilo politico vi è stata segnalata l'*occasio legis*; ma questa deve essere ricondotta nei suoi veri limiti. Per quella naturale distribuzione delle discussioni parlamentari, che sarebbe bene attuare nel nostro costume prima che nel regolamento, io mi fermerò al lato strettamente giuridico del problema, nella speranza, anzi nella sicurezza, che altri colleghi del mio gruppo si occuperanno del profilo politico del presente dibattito.

Noi non possiamo dimenticare che il diritto matrimoniale ha un carattere indubbiamente pubblicistico: carattere che finora non si è prestato a nessun dubbio sia dal punto di vista teorico, sia dal punto di vista della applicazione giurisprudenziale. Noi siamo oggi purtroppo di fronte ad una imponente serie di gravi frodi processuali che hanno scosso profondamente tutta l'opinione pubblica del paese. E allora, non si trattava, come non si tratta, di inserire materia nuova nel processo inquisitorio; si trattava di renderlo più idoneo ai suoi bisogni.

Poco fa l'onorevole Calamandrei diceva: voi avevate altre strade, non questa! Diceva: voi create un grave precedente, una grave frattura, uno scandalo. In Senato questo fatto è stato giudicato con le parole più aspre come se si trattasse della più grave forma di rivoluzione giuridica e giudiziaria, come se si trattasse di una grave frattura nella tradizione dei principi. Dunque, l'onorevole Calamandrei diceva: non occorre che voi prendeste questa strada, che voi laceraste questi principi! Ma i principi che noi abbiamo attuati sono i suoi principi, della sua dottrina processuale! Il compianto ministro Grassi si pose veramente sulla tradizione italiana, di cui è autentico continuatore Calamandrei. Oggi Calamandrei viene

al Parlamento e rinnega le sue premesse teoriche! Oggi noi ci troviamo di fronte ad una situazione per la quale, pur riconoscendo la buona fede e l'onestà spirituale di questo nostro eminente collega, dobbiamo vedere una frattura tra l'uomo di scienza e l'uomo politico.

Egli diceva: avevate una prima strada; dovevate allargare i limiti della revocazione per frode. Ma credo che anche lui si sia reso conto che, con questo allargamento della revocazione per frode, non vi era possibilità alcuna di aumentare i poteri di intervento del pubblico ministero; perchè è stato detto in Senato, ed è stato ribadito nella pregevole relazione dell'onorevole Caserta, che non è facile al pubblico ministero scovare e reprimere le frodi, essendo un organo dello Stato che non ha il movimento e la leggerezza indispensabile oltre che i mezzi necessari per poter provare gli elementi di frode, specialmente se questi avvengono al di là delle nostre frontiere; indipendentemente dal rilievo che l'articolo 397 concerne le frodi attuate nel processo italiano, e non pure quelle attuate nel processo straniero.

L'onorevole Calamandrei ha detto: avevate poi un secondo strumento: il ricorso nell'interesse della legge. Quando si presenta tra due magistrature di merito un conflitto e occorre rischiarare l'orizzonte annebbiato dell'interpretazione del diritto, e occorre la parola che stabilisca dove sta la verità, interviene lo strumento del ricorso nell'interesse della legge. Dunque, c'è il ricorso nell'interesse della legge! Ma, questo ricorso nell'interesse della legge ha anzitutto una platonica conseguenza. Noi preferiamo il legislatore che nel codice processuale penale ha soppresso questa forma ridicola ed impotente d'intervento del massimo organo giudiziario. Tutti possono constatare in quale ridicolo è caduta la Cassazione proprio nella materia che ci occupa, per quanto riguarda il ricorso nell'interesse della legge. Ora, onorevole Calamandrei, il ricorso nell'interesse della legge, a parte la sua inefficienza pratica, non era lo strumento adatto alla preoccupante situazione che c'interessa.

Ella non era iscritto a parlare finora; me ne fa fede la lista che era all'ufficio di Presidenza.

Dico questo per dimostrare che sono venuto preparato su Calamandrei per atto di omaggio verso questo nostro collega, non per polemizzare con lui mediante le sue opere: sono venuto con alcuni insegnamenti che l'onorevole Calamandrei ci ha dato nel suo monumentale, nel più alto dei suoi lavori: *La*

Cassazione civile. Il professor Calamandrei, in due paragrafi distinti, formula la distinzione fra il ricorso vero e proprio e il ricorso nell'interesse della legge. Non do lettura di questo suo brano, ma sintetizzo le sue parole; perchè da quando esercito certe funzioni rispetto di più l'orologio. Dice il professor Calamandrei in questi paragrafi: si ricorre allo strumento del ricorso nell'interesse della legge, quando il pubblico ministero ha soltanto il desiderio di veder rettificata in astratto una interpretazione della legge; quando il pubblico ministero ha il solo interesse all'esatta interpretazione del diritto obiettivo nella sua significazione astratta. Quando egli si sente depositario di un interesse della società che deve far valere in senso concreto, ha interesse all'attuazione del diritto obiettivo nelle sue volontà concrete; quando egli aspira ad una dichiarazione di volontà concreta di legge in quel caso concreto, una determinazione di un rapporto giuridico, una risoluzione o una dichiarazione di un rapporto giuridico in quel caso concreto, perchè di fronte a quel caso concreto si delinea l'interesse sociale, di cui esso, pubblico ministero, è il portatore; allora non basta il ricorso nell'interesse della legge, vi è il ricorso in via ordinaria, il ricorso proposto in veste di parte, il quale produce quelle conseguenze giuridiche concrete ed attive, efficaci *inter partes*, che il ricorso nell'interesse della legge non è in grado di produrre, accontentandosi di una vana e platonica affermazione di legge.

A questo punto vorrei trarre lo spunto, e vorrei dire, se fosse presente l'onorevole Calamandrei: onorevole Calamandrei, lei che si è così drammaticamente preoccupato di questo stato di coscienza dei giudici — e questo è un argomento nel quale egli con molta abilità e con la sua abituale capacità ha dilagato, *extra petita* diremmo in termini processuali, occupandosi dell'influenza del pensiero del Papa sui giudici o dell'influenza della morale cattolica sulla funzione giudiziaria — dicevo, ella che si è così drammaticamente preoccupato di questo stato di agitazione spirituale dei giudici, che a me non è risultato per la verità (risultano altre preoccupazioni, ma queste no), lei che si è così preoccupato di questo, vorrei che mi dicesse: perchè non si è preoccupato, lei che è stato il più alto teorico della Cassazione, lei che alla Costituente fece una difesa della Cassazione che noi tutti ricordiamo per la passione e per il calore con cui fu sostenuta, e disse — ricordo perfettamente — che la Cassazione unica nei confronti della unità della giuri-

sdizione è come il re nei confronti della monarchia: una monarchia senza sovrano è uguale ad una Cassazione ad organizzazione non unitaria; perché non si è preoccupato ora di questo stato di disagio in cui è la Cassazione, per cui si sono dichiarate delle volontà di legge ed una o più corti di appello dicano che a loro non passa neppure per l'anticamera della testa quella dichiarazione? Perché non preoccuparsi che vi siano dei magistrati che tengono quasi comizio pubblico su tali argomenti? Nei cui confronti, onorevole Piccioni, mi auguro che ella abbia iniziato procedimento disciplinare (*Applausi al centro*). Queste cose non preoccupano l'onorevole Calamandrei! E qui dico che i magistrati devono amministrare la giustizia e non devono avere manifestazioni esteriori. Lo dico con tutta la responsabilità di cui sono investito, ed anche con quella devozione che alla magistratura ho testimoniato sempre, soprattutto nella Costituente. I magistrati non devono mai portare fuori dell'ambiente giudiziario le polemiche di qualsiasi natura, soprattutto nei confronti dell'esecutivo e del legislativo, soprattutto nei confronti di una legge *in itinere*, specie se già votata da uno dei rami del Parlamento. (*Applausi al centro*).

E mi avvio decisamente alla fine. Se queste sono le premesse, quale innovazione fondamentale ha portato questa legge? Finora il pubblico ministero aveva un indiscutibile diritto di intervento (articolo 72). Da questo diritto di intervento erano venute fuori non sopite discussioni dottrinali. È bene che il legislatore non sia preso da queste discussioni dottrinali, perché noi dobbiamo avere sempre questa visione esatta: noi formuliamo la legge trasformando in norme giuridiche i rapporti sociali che fuori di quest'aula si agitano e chiedono una risoluzione e una disciplina. La dottrina verrà dopo; ed è un grande errore nel quale cadiamo spesso tutti, specie i giuristi che siedono alla Camera, di portare l'ingombro, il peso di una concezione giuridica quando si tratta di fare i legislatori. Ora, di fronte a questo diritto di intervento del pubblico ministero vi sono questioni dottrinali non ancora sopite. Sulla natura giuridica di parte di tale organo ricorderò, a tale fine, l'acutissimo studio del mio amico e collega Allorio, nel quale è con profondità e chiarezza delineata la figura del pubblico ministero consulente.

Il pubblico ministero già oggi è parte. Ma se anche volesse dubitarsene, è compito nostro di legislatori affermarlo: le necessità

politiche, in quel senso superiore da me indicate, e lo schema giuridico tradizionale consentono questa trasformazione, anzi questo perfezionamento della veste del pubblico ministero consulente. Oggi il pubblico ministero assume tutti i poteri e facoltà delle parti: diritto di addurre prove, diritto di impugnazione ed anche diritto di riprodurre il giudizio. L'obiezione dell'onorevole Calamandrei, formulata con la consueta finezza, è a mio modesto avviso inconsistente. Non è detto nella legge che dopo il giudizio di cassazione si possa riprodurre il giudizio di merito. Ma se con la norma dell'articolo 72 il pubblico ministero diventa parte, tra le funzioni della parte vi è anche quella di riprodurre il giudizio, e quindi, se non dal punto di vista della espressa formula legislativa, dal punto di vista della sostanza la questione è risolta.

Questa innovazione risponde a quelle esigenze politiche sopra segnalate; e risponde altresì ad antiche aspirazioni legislative. Anche qui, per l'ora e per quella necessità di contenutezza a cui ogni giorno più mi vado abituando, non vi ricorderò tutti i precedenti legislativi: lo ha fatto l'onorevole Caserta egregiamente nella sua relazione. Ricorderò solo che nella proposta, fatta dal Mortara nel 1923, di riforma dell'articolo 223 era stabilito il diritto per il pubblico ministero di intervenire e di produrre impugnazione. Mortara non era dal punto di vista della concezione dello Stato un antiindividualista, un collettivista, il sostenitore della ingerenza dello Stato. Mortara, oltre che essere grande giurista e procedurista eminente, fu espressione anche di un certo pensiero liberale e individualista e non fu certo tenero per le nostre idee religiose. Se questa necessità di conferire il diritto di impugnazione al pubblico ministero era riconosciuta da quel potente cervello di giurista fin dal 1923, vuol dire che in esso si delineava già questa necessità come strumento di difesa dell'azione dello Stato.

Questa innovazione risponde infine ai principi della Costituzione. C'è una norma, nei cui confronti consentite ancora una volta che io possa rivendicarmi l'orgoglio di esserne stato il proponente ed il difensore: l'articolo 111, che prevede il sindacato della cassazione su tutte le giurisdizioni, anche speciali (tranne il Consiglio di Stato e la Corte dei conti; ma anche qui, è concesso il controllo alla Cassazione in caso di difetto di giurisdizione). Ebbene, questo disegno di legge risponde anche alla norma costituzionale dell'articolo 111, perché rende attivo, possibile, efficace, non

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1950.

illusorio in questi processi, tutti fraudolenti, l'intervento del supremo organo regolatore della giurisprudenza del nostro paese, quale è la Corte di cassazione.

Ed è su questo punto che mi permetto di chiedere una risposta agli avversari della nostra tesi.

Infine tale innovazione, onorevoli colleghi, era già contenuta in germe nel codice di procedura civile. Si è largamente discusso al Senato, in Commissione, in questa Assemblea del diritto che ha il pubblico ministero di poter promuovere la revocazione della sentenza per casi di processi fraudolenti. Ebbene contrapponete all'argomento autorevole dell'onorevole Calamandrei il quale diceva: come, un soggetto che non ha il diritto di proporre azione, ha il diritto di proporre l'impugnazione? questo mio modesto argomento: come è possibile allora che un soggetto che ha il diritto di impugnazione straordinaria non debba avere il diritto di impugnazione ordinaria? Se si dà al pubblico ministero il diritto di chiedere la revocazione della sentenza per frode, cioè il diritto di attaccare, di impugnare, di cercare di demolire una sentenza che è garantita dalla cosa giudicata, quanto di più forte, di più rigido e di più sacro vi sia cioè nell'ambiente giuridico, come si spiega che questo stesso soggetto sarebbe privo del potere di impugnazione ordinario?

Il fatto che per il codice di procedura civile, che noi ci apprestiamo ad emendare per quanto concerne l'articolo 72, sia stato conferito al pubblico ministero il potere di chiedere la revocazione della sentenza in materia matrimoniale importa che nel sistema della legge era già in germe questo potere di impugnazione in senso generico, in senso ampio al pubblico ministero; e se l'articolo 72 non lo ha previsto, a parte che non è facile rendersi conto attraverso i lavori preparatori della *mens legis*, è una sfasatura, è una deviazione dal sistema ispiratore del codice di procedura civile vigente. Sicché, oggi emendandolo, non facciamo che metterci sulla stessa linea del sistema, dei principi e dei criteri informativi di quel codice di procedura civile che voi invece, adesso, dite che avremmo sovvertito rivoluzionariamente.

Quali sono le obiezioni che si fanno contro questo disegno di legge?

Una è quella che testè ha ricordato l'onorevole Calamandrei: come si fa a conferire il potere di impugnazione se manca il potere di azione? Io rispondo che esistono nel processo civile altri casi di potere di impugna-

zione a cui non corrisponde, per lo meno in linea completa, un potere di azione. L'interventore può non avere il potere di azione; ma, dal momento in cui l'intervento si è attuato, ha il potere di impugnazione. E poi, qui, il potere di azione non è dato al pubblico ministero per questa ragione: perchè si tratta di rapporti che, fin quando non sono portati innanzi al magistrato, non pongono in pericolo l'interesse pubblico. Quindi non poteva il legislatore ipotizzare un diritto del pubblico ministero di azionare la delibazione di sentenze di annullamento matrimoniale. È nel momento in cui si inizia il rapporto processuale, in cui viene messa in discussione la validità, l'efficacia, l'esistenza del matrimonio, è in quello stesso momento che nasce, che sorge, che diventa attivo l'interesse sociale alla difesa, nei limiti in cui la difesa deve essere attuata, della saldezza del vincolo matrimoniale; donde l'impossibilità di ipotizzare a priori il potere di azione e la necessità che per questo soggetto, che interviene nel processo, possa delinearsi nel corso di esso il potere di impugnazione.

Si tratta, pertanto, di un potere di tutela processuale dell'interesse pubblico che in tanto si profila, in quanto le parti private mettano in moto il congegno processuale.

Seconda obiezione. Si dice: voi asservite al potere esecutivo la giustizia. Innanzi tutto cominciamo col precisare ciò: questo asservimento sarebbe asservimento del pubblico ministero, se ho inteso bene. Su questo io voglio dissentire dall'onorevole Piccioni, della cui affermazione però apprezzo l'alta sensibilità politica. Egli disse al Senato: il pubblico ministero non dipende dal Ministero della giustizia; e ricordò a taluni immemori senatori come l'antica norma dell'ordinamento giudiziario fosse stata modificata nel 1944 nel senso che il ministro esercita la vigilanza, e non più la direzione, sul pubblico ministero. L'onorevole Piccioni disse, comunque, che il pubblico ministero non dipende dall'esecutivo. Su questo punto — mi ricollego a quanto dissi in sede di Costituente; perciò non dico cosa nuova — io dico che il pubblico ministero oggi è in parte, ma dovrà diventare sempre di più, un organo del potere esecutivo. Ella conservi quella affermazione, onorevole Piccioni, perché come guardasigilli democratico le fa molto onore questo suo desiderio, questa sua politica di non intervenire negli atti del pubblico ministero; ma mi consenta di restare della mia opinione. Anzi, dirò di più, come sostenni in

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1950

sede di Costituente: se veramente vogliamo organicamente far funzionare l'indipendenza del potere giudiziario, occorre trovare un organo che sia di collegamento tra l'esecutivo, il legislativo e il giudiziario; altrimenti nel giorno in cui noi ci occuperemo dell'ordinamento giudiziario e ci accorgeremo di creare un potere che potrebbe diventare completamente distaccato dagli altri poteri dello Stato, noi tremeremo di fronte a questo evento che è temuto perfino dagli stessi magistrati. Ecco perché una delle strade da seguire per tentare veramente l'attuazione della indipendenza della magistratura, che ci affrettammo a proclamare nella Costituzione ma che è difficile a realizzarsi in norme concrete, è quella di porre maggiormente il pubblico ministero in aderenza al potere esecutivo, perché costituisca un organo dell'esecutivo stesso presso il potere giudiziario.

Ella, onorevole Piccioni, non attuerà mai questo potere per la sua apprezzabile sensibilità politica; ma io penso che in avvenire si dovrà giungere a stabilire che le impugnazioni possono essere ordinate al pubblico ministero dal ministro guardasibilli. Poco fa l'onorevole Calamandrei segnalava come caso scandaloso quello di un sostituto che si era rifiutato di effettuare un'impugnazione segnalatagli dal capo dell'ufficio ed era stato in tale compito sostituito. Ma questo in penale non accade ogni giorno? E perché dovremmo scandalizzarci se il ministro dispone che il pubblico ministero proponga un'impugnazione; quando non ci scandalizziamo se il pubblico ministero, per determinati suoi motivi, impugna una sentenza o trascura di impugnarne un'altra? E del resto è forse la sentenza che esce dalla mente o dalla penna del pubblico ministero? O piuttosto non è egli l'espressione di una voce che appunto, secondo me, dev'essere la voce del Governo?

Questa mia impostazione potrà sembrare paradossale, ma io ritengo sia reale, realissima. A me, dunque, pare che il pubblico ministero debba rispecchiare le direttive del Governo, in quanto il Governo, essendo la espressione parlamentare della maggioranza, si presume rispecchi la maggioranza dell'opinione pubblica del paese. Questo è il mio modesto avviso, perché la visione che bisogna avere dello Stato democratico deve essere basata su tre poteri snodati organicamente, ma non distaccati fra di loro; e l'unità dello Stato non deve essere distrutta ed annichilita da tre poteri che si lottano l'uno contro l'altro armato.

BELLAVISTA. Ma il guardasigilli potrebbe ordinare al pubblico ministero di ricorrere contro certe cause e di non ricorrere contro certe altre.

LEONE. Anche questo è possibile, onorevole Bellavista. Ogni giorno accade che il procuratore generale, come ho già accennato, ricorre contro certe sentenze e non ricorre contro altre, magari per ragioni di pietà od altro. Noi non ci siamo mai scandalizzati se, in buona fede naturalmente, il pubblico ministero trascura di produrre una impugnazione. Dobbiamo però notare che mentre oggi non è possibile nessun controllo nei riguardi del pubblico ministero indipendente, domani, contro un ordine ingiusto del ministro guardasigilli, ci sarà il controllo parlamentare. Le ripeto poi, onorevole Bellavista, che il pubblico ministero, proponendo impugnazione, non fa che adire un grado superiore: la sentenza non la emana il pubblico ministero, ma il magistrato giudicante sulla cui necessaria indipendenza nessuno discute. In questo caso specifico dell'articolo 72 del codice di procedura civile, il pubblico ministero non fa che richiedere sull'argomento una nuova sentenza di un organo che a tutti noi è estremamente caro, la Cassazione, quella Cassazione che oggi alcuni inconsapevolmente ed altri consapevolmente stanno svillaneggiando e demolendo nel suo prestigio e nelle sue funzioni.

Quando dunque dall'onorevole Calamandrei si dice che il pubblico ministero diventerebbe in questo caso il difensore di giurisdizioni straniere o della giurisdizione ecclesiastica, noi rispondiamo che esso diventa soltanto il difensore della legge italiana e della volontà del popolo italiano, il tutore di quella indissolubilità del matrimonio che è codificata nella legge dello Stato italiano e non nella legge canonica!

Terza obiezione che si fa: voi annullate l'indipendenza del giudice (*Interruzione del deputato Perrone Capano*). Onorevole Perrone Capano, parlo con convinzione. Sono derivazioni dalle premesse fatte da me alla Costituente, alla quale anch'ella partecipò. Alla Costituente dissi questo, ed anzi nella Costituzione si è avuta anche una formulazione di articoli non coordinata, proprio per questo disagio; perché io, relatore, sostenevo che il pubblico ministero dovesse essere organo dell'esecutivo, altri sostenevano che dovesse il pubblico ministero godere di tutte le garanzie del giudice. E quindi vi sono queste due visioni che si affacciano alternativamente; donde la difficoltà del guardasigilli di risolvere la

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1950

questione in sede di riforma dell'ordinamento giudiziario al lume della Costituzione. Ma è una cosa che risponde alla mia coscienza e alla mia opinione personale.

Dicevo, la terza obiezione che si pone è questa: voi annullate l'indipendenza del giudice.

Ma quando mai abbiamo saputo che, creando un diritto di impugnazione, si annulla l'indipendenza del giudice? Se voi dite che il diritto d'impugnazione avvilisce l'indipendenza del giudice, voi ponete il problema antico della impugnazione. E qui si hanno i due sistemi contrapposti: da una parte il giudice insindacabile, espressione (sia pure erronea) della volontà popolare o della legge o dell'ordinamento giuridico, secondo le varie concezioni di uno Stato; nessun controllo per questo giudice, la sua volontà è decretata e si esegue soltanto. E abbiamo sufficienti esempi storici e concezioni che non sono del tutto da buttare via, perché bisogna onestamente riconoscere che non sempre il secondo giudice è più perfetto del primo.

Ma se noi viviamo in un regime giudiziario in cui il diritto di impugnazione è fondamentale, e l'abbiamo perfino realizzato in taluni istituti refrattari per tradizione alla impugnazione (come la corte d'assise) e l'abbiamo esaltato — anche voi liberali — come una grande conquista, allora non possiamo e non potete dire che, dando il diritto di impugnazione al pubblico ministero... (*Interruzione del deputato Bellavista*).

Onorevole Bellavista, qui accade spesso che le proprie premesse scientifiche siano dimenticate da alcuni di noi nel varcare quella soglia. Mi auguro che questo non accada per lei, uomo di grande onestà e competenza giuridica. L'aspetto al varco, quindi. (*Comenti — Si ride*).

Dicevo, onorevoli colleghi, che, di fronte ad un regime di impugnazione, e soprattutto (ecco il profilo sul quale desidero la vostra opposizione o il vostro consenso) di fronte al fatto che l'articolo 111 ha garantito il sindacato di legalità della Cassazione su tutte le sentenze, anche di giudici speciali (e l'onorevole Calamandrei voleva che il sindacato si estendesse anche alla Corte dei conti e al Consiglio di Stato, e dovemmo lottare per strappare ai suoi artigli questi due massimi organi di giurisdizione amministrativa!), in questa situazione come si fa ad inquadrare, in un regime giudiziario del genere, una affermazione secondo cui il diritto di impugnazione dato al pubblico ministero è un avvilimento e un annullamento dell'indipendenza

del giudice? Come si fa a dirlo, quando noi — invece — vogliamo soltanto rendere possibile, di fronte alle frodi delle parti, un controllo e un riesame superiore nel quale può essere anche denunciata o scoperta quella frode che al primo giudice non sia apparsa?

Ecco perché non condivido l'opinione dell'onorevole Calamandrei quando dice che, mentre l'impugnazione è contro le parti, in questo caso è contro il giudice. No, l'impugnazione è sempre in un sol senso, cioè contro la sentenza. Certo, oggi l'impugnazione è diretta contro la sentenza, anche quando il vizio è addebitabile alle parti. E credo di averlo proprio appreso dai libri di Calamandrei: tutti i vizi *in judicando* ed *in decidendo*, anche i vizi dovuti alla ignoranza o incompetenza del giudice, si trasformano tutti in vizi della sentenza e in motivi di impugnazione contro la sentenza. Quindi non cerchiamo di drammatizzare questa situazione di fronte all'animo del giudice dicendo; fino a questo momento il pubblico ministero aveva un potere che era contro la parte e oggi acquista un potere di impugnazione contro il giudice. No, è un potere di impugnazione contro la sentenza. Il giudice dopo aver emesso la sentenza non si deve più interessare della causa, perché quando ha concluso la sua missione deve dimenticare quello che ha compiuto. E non è neppure esatto stabilire la distinzione fra magistrati controllati e magistrati controllori. È una distinzione che esiste già nel nostro ordinamento. In tutti gli ordinamenti giudiziari oggi vi è il magistrato che controlla; da noi è la Cassazione, che è incontrollabile, anzi che controlla con un potere che si potrebbe dire dittatoriale, senza diritto di ribellione.

Quindi, esiste questa duplice categoria: i magistrati controllati e i magistrati controllanti. Ed esiste dovunque esista una impugnazione, dovunque al vertice dell'amministrazione della giustizia vi sia un organo giudiziario che deve dire l'ultima parola, perché è fatale nella vita che si dica l'ultima parola, perché quella di Dio sarà detta in altre sedi e speriamo che sia per noi benevola!

Ora, onorevoli colleghi, la vostra opposizione, quella che si è finora così autorevolmente espressa, quella che sentiremo con uguale interesse e con uguale rispetto nelle prossime ore, nei prossimi giorni, mira a questo: in una situazione, sia pure drammatica, della nostra giurisdizione (noi che amiamo seguire le vicende della giurisprudenza di un paese, che sono vicende di una civiltà di un popolo, noi che amiamo seguire le sorti

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1950

della giurisprudenza, affermiamo di non essere affatto soddisfatti di questa situazione) vi diciamo: in questa situazione avreste amato voi che si continuasse nel doppio binario all'infinito? Giurisdizioni le quali attuano un principio giuridico (non una soluzione di fatto, nella quale non c'è possibilità di unificazione perché non c'è un fatto che assomigli all'altro e i giudizi hanno sfumature individuali), e giurisdizioni che attuano un opposto principio giuridico: era possibile che potesse continuarsi all'infinito su questo doppio binario: magistrature che applicano la legge in un senso e magistrature che l'applicano in un altro senso? E non in materia di diritto privato, ma in materia di diritto pubblico; e non solo di diritto pubblico, ma in uno degli aspetti più gelosi, più alti, cui è più sensibile l'animo del popolo italiano, del diritto pubblico: il diritto di famiglia; e non solo di diritto di famiglia, ma di matrimonio, che è alla base del diritto di famiglia.

In Senato l'onorevole Gasparotto ha detto: i figli li dimenticate! e proponeva che i figli dovessero partecipare a questi processi attraverso un curatore. Vedete quanta materia pubblicistica, quanto interesse sociale a simili processi! Si doveva continuare all'infinito o si doveva invece integrare, perfezionare la legge, traendo tale integrazione dai principi alla quale essa si ispira? Una applicazione che era sfuggita, una applicazione che avrebbe potuto essere in quel momento fatta e che oggi facciamo.

Questo è il nostro compito, quello di consentire il sindacato unificatore della Corte di cassazione. Penso che questa via sia stata opportunamente scelta dal compianto guardasigilli Grassi e illuminatamente continuata dal guardasigilli attuale, onorevole Piccioni. Ed allora consentite che nel chiudere possa, sia pure con audacia, con la stessa audacia con cui ho parlato, fare questa affermazione: fra una magistratura periferica, che, sia pure in buona fede, si presta a trasformare una sede giudiziaria in un gioioso smercio di fraudolenti annullamenti di matrimoni (smercio così allegro da avere, con meschini espedienti giudiziari, privato ogni altra magistratura della cognizione di cause del genere), e la solenne austera parola di insegnamento della Cassazione, che nella sua unità così appassionatamente fu difesa alla Costituente dall'onorevole Calamandrei e che mira ad attuare il controllo massimo di legalità nel nostro Stato, noi preferiamo questo controllo.

Perciò questa legge, oltre a risolvere un inquietante problema morale, esalta la magi-

stratura nella sua indipendenza, nella sua altissima missione di sovrana dispensatrice di giustizia. (*Vivissimi applausi al centro e a destra — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per assicurare il rispetto della libertà di stampa sancita dall'articolo 21 della Costituzione, sistematicamente violato con le denunce e le condanne a carico dei direttori responsabili di giornali, in applicazione dell'articolo 114 della legge di pubblica sicurezza, e se non ritengano opportuno in presenza di così gravi violazioni proporre un disegno di legge, che dichiari l'articolo 114 abrogato con l'entrata in vigore della Costituzione.

(1565)

« LIZZADRI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dei lavori pubblici per sapere se nella formulazione del programma di lavoro del nuovo esercizio finanziario non ritenga di completare, come si è fatto per le finitime provincie, la ricostruzione delle opere d'arte della rete stradale della provincia di Firenze distrutte dalla guerra e sostituite da opere provvisorie che rendono precario e pericolante il transito dei veicoli e possono provocare col loro cedimento la chiusura delle più importanti strade, in particolare di quelle dell'Appennino Tosco-Romagnolo indispensabili per le comunicazioni del capoluogo con la sua vasta zona montana e per l'intenso traffico delle merci e dei servizi pubblici con la regione Emilia Romagna.

(1566)

« DONATINI, PAGANELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del tesoro, per conoscere se non ritenga necessario impartire opportune disposizioni alle Casse di risparmio affinché, in deroga alle norme dei loro particolari statuti, siano autorizzate a concedere anche alle cooperative edilizie che costruiscono per i propri soci, ammesse al contributo statale previsto dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, mutui ad ammortamento trentacinquennale, analogamente a

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1950

quanto stabilisce l'articolo 8 della predetta legge per gli Istituti per le case popolari.

Quanto sopra per dare pratica attuazione alla già citata legge, la quale, all'articolo 1, prevede il contributo in misura costante per 35 anni agli Enti e società, che ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, costruiscono case popolari.

« L'interrogante fa presente che la Cassa di risparmio delle provincie lombarde di Milano, in mancanza di tali disposizioni, non concede alle cooperative edilizie, mutui di durata superiore ai 25 anni, non ritenendo ad esse applicabile il disposto dell'articolo 8 della sopracitata legge 2 luglio 1949, n. 408.

(3155) « FASSINA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle finanze, per conoscere le ragioni per le quali a molti comuni della provincia di Napoli non viene corrisposto, dal mese di marzo 1950, il provento ad essi spettante sull'imposta generale sull'entrata sul bestiame bovino, ovino, suino, equino e sui vini, a norma del decreto legislativo 26 marzo 1948, numero 261: imposta già totalmente riscossa dagli uffici municipali della imposta di consumo e versata agli uffici governativi.

« Tale mancato versamento mette i comuni in difficoltà finanziarie. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(3156) « ROCCO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro di grazia e giustizia, sui provvedimenti che, ad attuazione di un programma di pacificazione nazionale e di abrogazione, anche nei loro effetti, delle leggi di epurazione, intendano adottare a favore di quei funzionari di grado V e, in modo speciale, dei magistrati di appello, i quali, colpiti irrimediabilmente, in un periodo di accesa agitazione politica (tra il gennaio ed il giugno 1946) dalla sanzione del collocamento a riposo, di cui al decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 176, si trovano in condizione di non avere potuto liquidare neppure il massimo della pensione; sicché sono condannati a scontare per tutta la vita falli mai commessi, o tutt'al più, per molti altri completamente cancellati. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(3157) « LEONE-MARCHESANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritenga equo emanare un provvedimento inteso a riconoscere, agli effetti della pensione, gli anni di servizio prestati presso

l'Enef e l'Opera nazionale Balilla dagli insegnanti di educazione fisica, collocati a riposo d'autorità in data 1° ottobre 1923. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(3158) « TROISI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se non ritenga necessario ed urgente:

a) evitare la vendita all'asta dell'Enopolio di Barletta (provincia di Bari), che esercita una così benefica azione a favore dei piccoli coltivatori;

b) promuovere la ricostituzione dei consorzi dei viticoltori, a difesa e presidio dell'importante settore della nostra economia agraria. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(3159) « TROISI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere:

1°) quali opere da eseguirsi in Sardegna siano state finora ammesse ai benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, dall'entrata in vigore della medesima;

2°) quando sarà formulato il nuovo programma esecutivo delle opere da eseguirsi ai sensi della sopradetta legge, e quali opere richieste dai comuni della Sardegna si prevede che potranno essere ammesse al contributo dello Stato. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(3160) « POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del tesoro, per conoscere se non ritenga indispensabile che si adegui all'attuale valore della moneta il limite di pagamento dei mandati da parte degli uffici postali, portandolo almeno a lire 500.000, in maniera da evitare ai percipienti il disagio di lunghi viaggi, per riscuotere delle somme relativamente misere. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(3161) « MAROTTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se abbia provveduto a colmare i vuoti nell'organico del tribunale di Potenza e se non intenda accogliere il voto espresso dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati, relativo al ripristino della seconda sezione di quel tribunale, la cui necessità è confermata dalla enorme mole di lavoro arretrato solitamente pendente e non evitabile colla semplice reintegrazione degli attuali organici. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(3162) « MAROTTA ».

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 LUGLIO 1950

« Il sottoscritto chiede d'interrogare, il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere lo stato della pratica relativa alla trasformazione in scuola di avviamento a indirizzo agrario della scuola agricola per contadini di Marsiconuovo (Potenza).

« L'auspicata trasformazione si rende tanto più necessaria in quanto nessuna scuola agraria esiste in quella zona, che pure è una delle più suscettibili di sviluppo agricolo ed è compresa nei vasti programmi di lavori di bonifica e trasformazione agraria, attualmente in corso in Lucania. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(3163)

« MAROTTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non intenda avviare a sollecita conclusione la pratica relativa all'istituzione di una scuola media in Senise (Potenza).

« Detto comune è al centro di una vasta e popolosa zona, priva di qualsiasi istituto di istruzione, per cui la richiesta della scuola media risponde ad una sentita esigenza di numerosi comuni. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(3164)

« MAROTTA ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte, all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

NASI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NASI. Ieri mattina ho presentato una interrogazione su alcune dichiarazioni fatte a Napoli dall'onorevole Scelba, sul caso Viola.

È evidente l'urgenza di trattare la questione, e quindi prego l'onorevole Presidente di domandare al Governo quando intenda rispondere.

PRESIDENTE. Qual'è il pensiero del Governo?

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Riferirò al Presidente del Consiglio; darò una risposta alla seduta di domani.

PRESIDENTE. Sta bene.

La seduta termina alle 20,45.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16,30:

1. — *Discussione del disegno di legge:*

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Mini-

steri ed ai bilanci di talune Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1949-50 (quinto provvedimento). (Approvato dal Senato). (1418). — *Relatore* Vicentini.

2. — *Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:*

Istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). (Urgenza). (1170).

Esecuzione di opere straordinarie e di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale. (Urgenza). (1171).

3. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

Modificazione dell'articolo 72 del Codice di procedura civile. (Approvato dal Senato). (1279). — *Relatore* Caserta.

Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (Urgenza). (175). — *Relatori*: Germani, per la maggioranza, e Grifone e Sansone, di minoranza.

Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri. (37). — *Relatore* Federici Maria.

4. — *Discussione del disegno di legge:*

Delega al Governo per la soppressione della razione viveri individuale del personale militare e di quello appartenente ai corpi militarmente organizzati, la regolamentazione del trattamento vitto delle mense obbligatorie di servizio, nonché la revisione del trattamento economico accessorio. (Approvato dal Senato). (1387). — *Relatore* Vocino.

5. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

FABRIANI ed altri: Efficacia delle norme del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 212, sugli atti privati non registrati, di cui al regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015. (889). — *Relatore* Riccio.

6. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Ayres, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (Approvato dal Senato). (513). — *Relatore* Reposi.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. ALBERTO GIUGANINO